Can.° SALVATORE LUIGI GRECO
PROF. DI DIRITTO ECCLESIASTICO NEL SEMINARIO DI ACIREALE

LA RIMOZIONE AMMINISTRATIVA DEI PARROCI

COMMENTO GIURIDICO - CANONICO

AL DECRETO DELLA S. C. CONCISTORIALE

CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA
LIBRARY
WASHINGTON, D. C.

GIARRE (Sicilia)
LIBRERIA EDITRICE PIETRO LISI
1911

TORINO
Crocetta

PROPRIETÀ LETTERARIA

Nihil obstat:

Aciregali die 15 Octobris 1910

SAC. IOAN. PULVIRENTI — *Revisor*

Imprimatur

Aciregali, die 16 octobris 1910

† IOANNES BAPTISTA — *Episcopus*

GIARRE — Tipografia di Francesco Macherione

S. CONGREGATIO CONSISTORIALIS

DECRETUM

Maxima cura semper Ecclesiae fuit, ut christiano populo praessent et animarum saluti prospicerent selecti e sacerdotum numero viri, qui vitae integritate niterent et cum fructu suis muniis fungerentur.

Quamvis autem, ut hi rectores quae paroeciae utilia aut necessaria esse iudicarent alacriore possent animo suscipere soluti metu ne ab Ordinario amoverentur pro lubitu, praescriptum generatim fuerit, ut stabiles in suo officio permanerent; nihilominus, quia stabilitas haec in salutem est inducta fidelium, idcirco sapienti consilio cautum est, ut eadem non sic urgeatur, ut in perniciem potius ipsorum cedat.

Quapropter, si quis scelestus creditum sibi gregem destruat magis quam aedificet, is debet, iuxta antiquissimum et constantem Ecclesiae morem, quantum fas est, instituto iudicio de crimine, beneficio privari, hoc est a parochiali munere abduci. Quod si, vi canonici iuris, criminali iudicio ac poenali destitutioni non sit locus; parochus autem hac illave de causa, etiam culpa semota, utile ministerium in paroecia non gerat, vel gerere nequeat, aut forte sua ibi praesentia noxius evadat; alia suppetunt remedia ad animarum saluti consulendum. In his potissimum est parochi amotio, quae oeconomica seu disciplinaris vulgo dicitur, et nullo iudiciali apparatu, sed administrativo modo decernitur, nec parochi poenam propositam habet, sed utilitatem fidelium. Salus enim populi suprema lex est: et parochi ministerium fuit in Ecclesia institutum, non in

commodum eius cui committitur, sed in eorum salutem pro quibus confertur.

Verum, quum de hac amotione canonicae leges haud plane certae perspicuaeque viderentur, coetus Consultorum et E.morum Patrum ecclesiastico codici conficiendo praepositus, rem seorsim ac repetito studio tractandam suscepit; collatisque consiliis, censuit formam quandam accuratiorem esse statuendam, qua gravis haec ecclesiasticae disciplinae pars regeretur. Quae studia quum SSmus D. N. Pius PP. X et vidisset et probasset, quo tutius in re tanti momenti procederet, sententiam quoque sacrae huius Congregationis Consistorialis exquirendam duxit. Quo excepta et probata, ut Ecclesia posset, nulla interiecta mora, novae huius disciplinae beneficio frui, decretum per hanc S. Congregationem edi iussit, quo novae normae de a motione administrativa ab officio vel beneficio curato statutae promulgarentur, eaedemque canonicam legem pro universa Ecclesia constituerent, omnibus ad quos spectat rite religioseque servandam.

Hae autem normae hisce qui sequuntur canonibus continentur.

I. — De causis ad amotionem requisitis

Can. I. — Causae ob quas parochus administrativo modo amoveri potest hae sunt.

1.° Insania, a qua ex peritorum sententia perfecte et sine relabendi periculo sanus fieri non posse videatur; aut ob quam parochi existimatio et auctoritas, etiamsi convaluerit, eam penes populum fecerit iacturam, ut noxium iudicetur eumdem in officio retinere.

2.° Imperitia et ignorantia quae paroeciae rectorem imparem reddat suis sacris officiis.

3.° Surditas, caecitas et alia quaelibet animae et corporis infirmitas, quae necessariis curae animarum officiis imparem in perpetuum vel etiam per diuturnum tempus sacerdotem reddant, nisi huic incommodo per coadiutorem vel vicarium occurri congrue possit.

4.° Odium plebis, quamvis iniustum et non universale, dum-

modo tale sit quod utile parochi ministerium impediat, et prudenter praevideatur brevi non esse cessaturum.

5.° Bonae aestimationis amissio penes probos et graves viros, sive haec procedat ex inhonesta aut suspecta vivendi ratione parochi, vel ex alia eius noxia, vel etiam ex antiquo eiusdem crimine, quod nuper detectum ob praescriptionem poena plecti amplius non possit, sive procedat ex facto et culpa familiarum et consanguineorum quibuscum parochus vivit, nisi per eorum discessum bonae parochi famae sit satis provisum.

6.° Crimen quod, quamvis actu occultum, mox publicum cum magna populi offensione fieri posse prudenti Ordinarii iudicio praevideatur.

7.° Noxia rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii damno; quoties huic malo remedium afferri nequeat auferendo administrationem parocho aut alio modo, et aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat.

8.° Neglectio officiorum parochialium post unam et alteram monitionem perseverans et in re gravis momenti, ut in sacramentorum administratione, in necessaria infirmorum adsistentia, in catechismi et evangelii explicatione, in residentiae observantia.

9.° Inobedientia praeceptis Ordinarii post unam et alteram monitionem et in re gravis momenti, ceu cavendi a familiaritate cum aliqua persona vel familia, curandi debitam custodiam et munditiem domus Dei, modum adhibendi in taxarum parochialium exactione et similium.

Monitio de qua superius sub extremo duplici numero, ut peremptoria sit et proximae amotionis praenuntia, fieri ab Ordinario debet, non paterno dumtaxat more, verbotenus et clam omnibus; sed ita ut de eadem in actis Curiae legitime constet.

II. — De modo procedenti in generali

Can. II. — § 1. Modus deveniendi ad amotionem administrativam hic est: ut ante omnia parochus invitetur ad renunciandum: si renuat, gradus fiat ad amotionis decretum: si recursum contra amotionis decretum interponat, procedatur ad revisionem actorum et ad praecedentis decreti confirmationem.

§ 2. In quo procedendi gradu regulae infra statutae ita servandae sunt, ut, si violentur in iis quae substantiam attingunt, amotio ipsa nulla et irrita evadat.

III. — De personis ad amotionem decernendam necessariis

Can. III — § 1. In *invitatione* parocho facienda ut renunciet, et in *amotionis decreto* ferendo, Ordinarius ut legitime agat, non potest ipse solus procedere, sed debet inter examinatores, de quibus statuit Sacra Tridentina Synodus, cap, XVIII, sess. XXIV, *de reform*, duos sibi sociare et eorum consensum requirere in omnibus actibus pro quibus hic expresse exigitur: in ceteris vero consilium.

§ 2. In *revisione autem decreti amotionis*, quotie haec necessaria evadat, duos parochos consultores assumat, quorum consensum vel consilium requiret, eodem modo ac in § superiore de examinatoribus dictum est.

Can. IV — Examinatoribus et parochis consultoribus eligendis lex in posterum ubilibet servanda haec esto:

§ 1. Si synodus habeatur, in ea, iuxta receptas normas, eligendi erunt tot numero quot Ordinarius prudenti suo iudicio necessarios iudicaverit.

§ 2. — Examinatoribus et parochis consultoribus medio tempore inter unam et aliam synodum demortuis, vel alia ratione a munere cessantibus, alios *prosynodales* Ordinarius substituet de consensu Capituli Cathedralis, et, hoc deficiente, de consensu Consultorum dioecesanorum.

§ 3 — Quae regula servetur quoque in examinatoribus et parochis consultoribus eligendis, quoties synodus non habeatur.

§ 4. — Examinatores et consultores sive in synodo, sive extra synodum electi, post quinquennium a sua nominatione, vel etiam prius, adveniente nova synodo, officio cadunt. Possunt tamen, servatis de iure servandis, denuo eligi.

§ 5. — Removeri ab Ordinario durante quinquennio nequeunt, nisi ex gravi causa et de consensu capituli cathedralis, vel consultorum dioecesanorum.

Can. V. § 1. Examinatores et parochi consultores ab Ordinario in causa amotionis assumendi, non quilibet erunt, sed duo seniores ratione electionis, et in pari electione seniores ratione sacerdotii, vel, hac deficiente, ratione aetatis.

§ 2. — Qui inter eos ob causam in iure recognitam suspecti evidenter appareant, possunt ab Ordinario, antequam rem tractandam suscipiat, excludi. Ob eamdem causam parochus potest contra ipsos excipere, cum primum in causa veniat.

§ 3. — Alterutro vel utroque ex duobus prioribus examina-

toribus vel consultoribus impedito vel excluso, tertius vel quartus eodem ordine assumetur.

Can. VI. § 1 — Quoties in canonibus qui sequuntur expresse dicitur, Ordinario procedendum esse de examinatorum vel consultorum consensu, ipse debet per secreta suffragia rem dirimere, et ea sententia probata erit quae duo saltem suffragia favorabilia tulerit.

§ 2 — Quoties vero Ordinarius de consilio examinatorum vel consultorum procedere potest, satis est ut eos audiat, nec ulla obligatione tenetur ad eorum votum, quamvis concors accedendi.

§ 3. — In utroque caso de consequentibus ex scrutinio scripta relatio fiat, et ab omnibus subsignetur.

Can. VII § 1. — Examinatores et consultores debent sub gravi, dato iureiurando, servare secretum officii circa omnia quae ratione sui muneris noverint, et maxime circa documenta secreta, disceptationes in consilio habitas, suffragiorum numerum et rationes.

§ 2 — Si contra fecerint, non solum a munere examinatoris et consultoris amovendi erunt, sed alia etiam condigna poena ab Ordinario pro culpae gravitate, servantis servandis, multari poterunt: ac praeterea obligatione tenentur sarciendi damma, si quae fuerint inde sequuta.

IV. — De invitatione ad renunciandum

Can. VIII — Quoties itaque, pro prudenti Ordinarii iudicio videatur parochus incidisse in unam ex causis superius in *can. 1* recensitis, ipse Ordinarius duos examinatores a iure statutos convocabit omnia eis patefaciet, de veritate et gravitate causae cum eis disceptabit, ut statuatur sitne locus formali invitationi parochi ad renunciandum.

Can. IX. — § 1. Formalis haec invitatio semper praemittenda est antequam ad amotionis decretum deveniatur, nisi agatur de insania, vel quoties invitandi modus non suppetat, ut si parochus lateat.

§ 2. Decernenda autem est de examinatorum consensu.

Can. X. — § 1. Invitatio scripto facienda generatim est. Potest tamen aliquando, si tutius et expeditius videatur, verbis fieri ab ipso Ordinario, vel ab eius delegato, adsistente aliquo sacerdote, qui actuarii munere fungatur, ac de ipsa invitatione documentum redigat in actis curiae servandum.

§ 2. Una cum invitatione ad renunciandum debent vel scripto vel verbis, ut supra, parocho patefieri causae seu ratio ob quam invitatio fit, argumenta quibus ratio ipsa innititur, servatis tamen debitis cautelis de quibus in *can. 11*, examinaturum suffragium postulatum et impetratum.

§ 3. Si agatur de occulto delicto, et invitatio ad renunciandum scripto fiat, causa aliqua dumtaxat generalis nuncianda est; ratio autem in specie cum argumentis quibus delicti veritas comprobatur, ab Ordinario verbis dumtaxat est explicanda adsistente uno examinatorum qui actuarii munere fungatur, et cum cautelis ut supra.

§ 4. Denique sive scripto sive voce invitatio fiat, admonendus parochus est, nisi intra decem dies ab accepta invitatione aut renunciationem exhibuerit, aut efficacibus argumentis causas ad amotionem invocatas falsas esse demonstraverit, ad amotionis decretum esse deveniendum.

Can. XI. — § 1. In communicandis argumentis quibus comprobatur veritas causae ad renunciationem obtinendam adductae, caveatur ne nomina patefiant recurrentium vel testium, si ii secretum petierint, aut, etiamsi secretum non petierint, si ex adiunctis praevideatur eos vexationibus facile expositum iri.

§ 2. Item relationes ac documenta quae sine periculo magnae populi offensionis, rixarum vel querelarum palam proferri non possunt, scripto ne patefiant; imo ne verbis quidem, nisi cauto omnino ne memorata incommoda eveniant.

Can. XII. — Fas autem parocho est, invitatione cum assignato temporis limite accepta, dilationem ad deliberandum vel ad defensionem parandam postulare. Quam Ordinarius potest iusta de causa, cum examinatorum consensu, et modo id non cedat in detrimentum animarum, ad alios decem vel viginti dies concedere.

Can. XIII. — § 1. Si parochus invitationi sibi factae assentiri et paroecia se abdicare statuat, renunciationem edere potest etiam sub conditione, dummodo haec ab Ordinario legitime acceptari possit et acceptetur.

§ 2. Fas autem parocho renuncianti est loco causae ab Ordinario invocatae aliam ad renunciandum allegare sibi minus molestam vel gravem, dummodo vera et honesta sit, e. g. ut obsequatur Ordinarii desideriis.

§ 3. Renunciatione sequuta et ab Ordinario acceptata, Ordinarius beneficium vel officium vacans ex renunciatione declaret.

V. — De amotionis decreto.

Can. XIV. — § 1. Si parochus intra utile tempus nec renunciationem emittat, nec dilationem postulet, nec causas ad amotionem invocatas oppugnet, Ordinarius, postquam constiterit invitationem ad renunciandum, rite factam, parocho innotuisse, neque ipsum quominus respondeat legitime impeditum fuisse; procedat ad amotionis decretum, servatis regulis quae in sequentibus canonibus statuuntur.

§ 2. Si vero non constet de superius indicatis duobus adiunctis, Ordinarius opportune provideat, aut iterans parocho invitationem ad renunciandum, aut eidem prorogans tempus utile ad respondendum.

Can. XV. — § 1. Si parochus oppugnare velit causas ad amotionem decernendam invocatas, debet intra utile tempus scripto deducere iura sua, allegationibus ad hoc unum directis, ut causam ob quam renunciato petitur impugnet et evertat.

§ 2. Potest etiam ad aliquod factum vel assertum quod sua intersit comprobandum, duos vel tres testes proponere, et ut examinentur postulare.

§ 3. Ordinarii tamen est cum examinatorum consensu eos vel aliquot ipsorum, si idonei sint et eorum examen necessarium videatur, admittere et executere; vel etiam, si causa amotionis liqueat et testium examen inutile et ad moras nectendas petitum appareat, excludere.

§ 4. Quod si, allegationibus exhibitis, dubium exoriatur quod diluere oporteat ut tuto procedi liceat, Ordinarii erit cum examinatorum consilio, etiam parocho non postulante, testes qui necessarii videantur inducere, et parochum ipsum, si opus sit, interrogare.

Can XVI. — § 1. In examine testium sive ex officio sive rogante parocho inductorum, ea dumtaxat serventur quae necessaria sint ad veritatem in tuto ponendam, quolibet iudiciali apparatu et *reprobationibus* testium exclusis.

§ 2. Eadem regula in interrogatione parochi, si locum habeat, servetur.

Can. XVII. — § 1. Si parochus intersit et documenta ac nomina testium ipsi patefiant, ipsinsmet erit, si possit ac velit, contra ea quae afferuntur excipere.

§ 2. Quando vero parochus iuxta *can. 9* invitari nequeat ad iura sua deducenda, aut quando iuxta *can. 11* testium nomina et aliqua documenta ei manifestari nequeant, ipse Ordinarius

curas et industrias omnes adhibeat, (seu *diligentias*, ut vulgo dicitur, peragat) ut de documentorum valore et de testium fide iustum iudicium fieri possit.

Can. XVIII. — § 1. Ad renunciationem et amotionem impediendam nefas parocho est turbas ciere, publicas subscriptiones, in sui favorem promovere, populum sermonibus aut scriptis excitare, aliaque agere quae legitimum iurisdictionis ecclesiasticae exercitium impedire possunt: secus, iuxta prudens Ordinarii iudicium, pro gravitate culpae puniatur.

§ 2. Insuper cum agatur de re ad consulendum animarum bono directa et administrativo modo resolvenda, parochus, nisi legitime impeditus sit, debet ipse per se, excluso alicrum interventu, adstare. Si autem impeditus sit, potest probum aliquem sacerdotem sibi benevisum et ab Ordinario acceptatum procuratorem suum constituere.

Can. XIX — § 1. Omnibus expletis quae ad iustam parochi tuitionem pertinent, de amotionis decreto ab Ordinario cum examinatoribus discutiendum est, et per secreta suffragia iuxta praescripta in *can. 6* res est definienda.

§ 2. Suffragium autem pro amotione nemo dare debet, nisi sibi certo constet causam parocho denuntiatam vere adesse eamque legitimam.

Can. XX. § 1. Si conclusio sit pro amotione, decretum ab Ordinario edi debet, quo generatim statuatur ratione boni animarum parochum amoveri. Propria autem et peculiaris amotionis causa exprimi potest pro prudenti Ordinarii iudicio, si id expediat et absque incommodis liceat. Mentio tamen semper facienda erit de invitatione facta ad renunciandum, de exhibitis a parocho allegationibus ac de requisito et obtento examinatorum suffragio.

§ 2. Decretum indicendum est sacerdoti; sed promulgari non debet nisi elapso tempore utili ad interponendum recursum.

Can. XXI. — Si conclusio non sit pro amotione, certior ea de re faciendus est parochus. Ordinarius autem ne omittat addere monitiones, salutaria consilia et praecepta quae pro casuum diversitate opportuna aut necessaria videantur: de quibus maxima ratio habenda erit, si denuo de illius sacerdotis amotione res futura sit.

VI. — De actorum revisione

Can. XXII. — § 1. Contra decretum amotionis datur dumtaxat

recursus ad eumdem Ordinarium pro revisione actorum coram novo Consilio, quod Ordinario et duobus parochis consultoribus constat iuxta § *2 can. 3.*

§ 2. Recursus interponendus est intra decem dies ab indicto decreto; nec remedium datur contra lapsum fatalium, nisi parochus probet se vi maiori impeditum a recursu fuisse; de qua re videre debet Ordinarius cum examinatoribus, quorum consensus requiritur.

Can. XXVII. — Interposito recursu, dantur parocho adhuc decem dies ad novas allegationes producendas, iisdem servatis regulis quae superius in discussione coram examinatoribus statutae sunt salva dispositione § 4, *can seq.*

Can. XXIV.—§ 1. Consultores, convenientes cum Ordinario, de duobus tantum videre debent, utrum in actibus praecedentibus vitia formae in ea irrepserint quae rei substantiam attingant, et utrum adducta amotionis ratio sit fundamento destituta.

§ 2. Ad hunc finem omnia superius acta et adducta examinare debent atque perpendere.

§ 3. Possunt etiam ex officio ad illa duo memorata discussionis capita in tuto ponenda exquirere et percontari de rebus quas necessario cognoscendas putent, auditis et am, si opus sit, novis testibus.

§ 4. Parochus tamen ius non habet exigendi ut novi testes inducantur et examinentur; nec ut sibi dilationes ulteriores ad deducenda sua iura concedantur.

Can. XXV. — § 1. Admissio vel reiectio recursus maiore suffragiorum numero est decernenda.

§ 2. Adversus huius consilii resolutionem non datur locus ulteriori expostulationi.

VII. — De amoti provisione

Can. XXVI — § 1. Sacerdoti ex facta sibi invitatione renuncianti, aut administrativo modo a paroecia amoto, Ordinarius pro viribus consulat, aut per translationem ad aliam paroeciam, aut per assignationem alicuius ecclesiastici officii, aut per pensionem aliquam, prout casus ferat et adiuncta permittant.

§ 2. In provisionis assignatione Ordinarius examinatores, vel parochos consultores si usque ad eos causa pervenerit, audire ne omittat.

Can. XXVII.— § 1. Paroeciam Ordinarius ne assignet, nisi di-

gnus idoneusque ad eam regendam sit sacerdos; proponere autem eidem potest paroeciam paris, inferioris aut etiam superioris ordinis, prout aequitas et prudentia videantur exigere.

§ 2. Si agatur de pensione, hanc Ordinarius ne assignet nisi servatis de iure servandis.

§ 3. In pari conditione, renuncianti magis favendum in provisione est, quam amoto.

Can. XXVIII. — § 1. Negotium de provisione sacerdotis potest Ordinarius reservare post expletam causam amotionis, et generatim quam citius expediendum.

§ 2. Sed potest etiam in ipsa invitatione ad renuntiandum vel separatis litteris, pendente amotionis negotio, vel in ipso amotionis decreto provisionem hanc proponere et indicare, si expediens iudicaverit.

§ 3. In quolibet casu quaestio de provisione futura sacerdotis non debet commisceri cum quaestione praesenti de amotione a paroecia; neque illa hanc impedire aut remorari, si bonum animarum exigat ut expediatur.

Can. XXIX. — § 1. Sacerdos qui renunciavit, aut a beneficio vel officio amotus fuit, debet quamprimum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent eius oeconomo regulariter tradere. Et si moras illegitime nectat, potest ecclesiasticis sanctionibus ad id cogi.

§ 2. Quod si agatur de infirmo, Ordinarius eidem permittat usum etiam *exlusivum*, ubi sit opus, paroecialium aedium, usque dum possit pro prudenti eiusdem Ordinarii iudicio commode alio transferri. Interim vero novus paroeciae rector aliquam aliam temporariam habitationem in paroecia sibi comparari curet.

VIII. — De iis qui huic legi subiacent.

Can. XXX. — Superius constitutis regulis, — adamussim applicandis iis omnibus qui paroeciam, quovis titulo, ut propri eius rectores obtinent, sive nuncupentur Vicarii perpetui, sive *desservants*, sive alio quolibet nomine, — locus non est, quoties paroecia committatur curae alicuius sacerdotis qua oeconomi temporalis vel Vicarii ad tempus, sive ob infirmitatem parochi, sive ob vocationem beneficii, aut ob aliam similem causam.

Can. XXXI. — § 1. Si parochus in ius rapiatur ut reus criminis, pendente criminali iudicio sive coram ecclesiastica sive

coram civili potestate, locus non datur administrativae illius amotioni; sed exspectandus est exitus iudicii.

§ 2. interim tamen si agatur de crimine quod infamiam facti inducat, Ordinarius parochum prohibere potest, quominus curam animarum exerceat ac temporalem administrationem beneficii gerat: ea vero munia cum congrua fructuum assignatione Vicario aliive a se eligendo committat.

§ 3. Iudicio autem criminali finito, locus erit restitutioni parochi, vel ejus administrativae amotioni, vel canonicae destitutioni, prout iustitia exigat et adiuncta ferant.

Can. XXXII. — Ordinarii nomine pro omnibus quae in hoc titulo statuuntur non venit Vicarius Generalis, nisi speciali mandato ad hoc sit munitus.

Iis autem cito exsequendis quae in hoc decreto statuuntur, SS.mus Dominus Noster mandat ut omnes et singuli Ordinarii quamprimum parochos aliquot consultores, iuxta praescripta *Can 4*, constituant. Quod vero ad examinatores attinet, si hi in dioecesi, sive in synodo, sive extra synodum electi, habeantur, statuit ut, de cathedralis capituli vel consultorum dioecesanorum consilio,aut eos in officio confirmare (hac tamen lege ut post quinquennium a munere cessent), aut ad novam examinatorum electionem, servata regula *Can. 4,* devenire possint prout prudentia et adiuncta suaserint. Deficientibus vero in dioecesi examinatoribus, ad eorum electionem, servatis superius statutis, sine mora deveniant.

Praesentibus valituris, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, die 20 Augusti 1910.

C. Card. De Lai, *Secretarius.*

L. ✠ S.

Scipio Tecchi, *Adsessor.*

COMMENTO GIURIDICO - CANONICO

Nozioni Preliminari

I. Nei primi tempi della Chiesa la cura delle anime era affidata soltanto ai Vescovi, i quali nelle diverse circostanze delegavano quei sacerdoti che credevano opportuni, sia quanto al numero, sia quanto alle facoltà da concedere in conformità dei bisogni conosciuti. Con l' andare del tempo, crescendo il numero della popolazione e non potendo i Vescovi recarsi sempre al luogo dei fedeli, come del pari non potendosi tutti e sempre recarsi i fedeli presso la sede del Vescovo, vennero dai Vescovi medesimi delegati abitualmente dei sacerdoti nei luoghi più importanti delle Diocesi, i quali avessero cura dei fedeli in nome del Vescovo e del quale facessero le veci, donde vennero chiamati *Vicarii;* e siccome questo bisogno venne in seguito a sperimentarsi nelle città medesime dove risiedevano i Vescovi, specialmente nelle più popolate, anche in queste stabilirono dei delegati abituali o *Vicarii*, i quali furono detti *urbani* a differenza degli altri che si nominarono *extraurbani* o *foranei.*

2. I Vicarii avevano dal Vescovo la facoltà di amministrare i Sacramenti ai fedeli, di provvedere a tutto ciò che si richiedeva per il bene spirituale delle anime, non che per il decoro materiale del tempio e delle sacre funzioni, ed inoltre venivano incaricati dal Vescovo ad istruire dei processi sul luogo e a dare ben anco delle sentenze nelle cause minori, specialmente nei luoghi distanti dalla Sede Episcopale, ed a cui era più difficile l'accesso. La doppia giurisdizione di foro interno ed esterno da principio era cumulata nella stessa persona, ma in seguito, alcune volte venne divisa, cosicchè ad un Sacerdote si dava la delegazione per lo spirituale e per tutto ciò che riguardasse la cura delle anime, e si chiamava *Vicarius in divinis*, ad un altro quella per il foro esterno, come la vigilanza

sul Clero locale, le cause ed i processi ecc. e veniva appellato *Vicarius in iurisditione.*

3. Aumentando ancora i bisogni, i Vescovi furono necessitati a dare la facoltà dell' amministrazione dei Sacramenti a parecchi sacerdoti, dimodochè essi potessero amministrarli a quei fedeli che promiscuamente a loro ricorressero.

A togliere però gli inconvenienti, e a maggiore regolarità del servizio, cominciarono poscia in alcuni luoghi a stabilirsi delle circoscrizioni più o meno determinate, ciascuna delle quali si appellò *parocia*, e siccome i fedeli per lo piú avean bisogno di ricorrere al Vicario in divinis, anzichè al Vicario in iurisditione, ne venne che il Vicario in divinis fu anche chiamato *parocus*. Non ostante ciò, altri sacerdoti rimasero facoltati all' amministrazione dei Sacramenti, restando per dippiù nel *parocus* la cura generale delle anime.

4. La giurisdizione dei Vicarii in iurisditione venne poscia limitata ad una semplice facoltà di vigilanza e di informazioni, non che di altri incarichi esteriori, riservandosi i Vescovi per sé tutto ciò che poteva riguardare i processi giudiziarii anche nelle cause minori. Essi furono anche chiamati *decani rurales*. Spesso tale attribuzione di vigilanza venne estesa a più parrocchie.

Le facoltà date ai Vicarii in divinis non erano uguali per tutti, dipendendo dalla volontà del Vescovo diocesano il limite entro cui intendeva concederle. Tanto quelle degli uni, quanto quelle degli altri, erano *ad beneplacitum* del Vescovo e *ad nutum eius*, cosicchè quando l' Autorità Diocesana non trovava buono il servizio dei Vicarii, sia in divinis che in iurisditione, ovvero erano divenuti impotenti, o per qualunque altra ragione grave, li rimoveva sostituendoli con altri più idonei. (V. Santi, Instiut. Iurisp. Can. Vol. I. de Vicariis — Laurientius, Institut. Can. Lib. II. paragr. 60 n. 1

5. Così proseguiva questa parte di disciplina ecclesiastica sino al secolo XVI. I Padri del Concilio di Trento, volendo per e circostanze dei tempi meglio provvedere all' interesse delle

anime, pensarono di disporre che il *Vicarius in divinis o Parocus* fosse messo in una condizione più stabile e più assodata, affinchè potesse il preposto alla cura delle anime concepire e nutrire un maggiore affetto per loro; laonde impegnarono i Vescovi medesimi a costituire in diversi luoghi della propria diocesi delle circoscrizioni certe e determinate, e preporvi dei Rettori stabili e perpetui per il servizio delle anime, ovvero a provvedere in altro modo migliore possibile e in forma regolare alla cura spirituale dei fedeli. « In iis quoque civitatibus ac locis ubi parochiales ecclesiae certos non habent fines, nec earum rectores proprium populum quem regant, sed promiscue petentibus sacramenta administrant, mandat sancta Synodus episcopis pro tutiori animarum iis commissarum salute, ut, distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum peculiaremque parochum assignent qui eas cognoscere valeat et a quo solo licite sacramenta suscipiant, aut alio utiliori modo, prout loci qualitas, exegerit, provideant ». Sess. 24 c. 13 de Ref. E siccome imposero la residenza nelle Diocesi ai Vescovi, così la imposero ai Parroci nel luogo del loro beneficio parrocchiale.

6. I Padri Tridentini, tornati nelle proprie Diocesi dopo del Concilio, procurarono di mettere in esecuzione, dove e come poterono, quelle disposizioni; l' officio dei Parroci assunse indi in poi il carattere di beneficio con perpetuità obbiettiva e subbiettiva, e si chiamò beneficio curato. — Il beneficio curato entrò pertanto nella categoria dei beneficii canonici, rivestendone tutta la natura e le qualità, alle quali si aggiunsero quelle specifiche e proprie, emergenti dalla cura delle anime ad esso inerente.

7. La perpetuità subbiettiva del beneficio curato, in tanto venne indotta dalla Chiesa, in quanto il preposto alla cura delle anime potesse meglio attendere al suo ministero e zelare il bene spirituale dei fedeli, sciolto dal timore di essere rimosso dall' officio a piacere dell' Ordinario, per cui non avrebbe potuto alimentare l' affetto che un curato naturalmente sente per

i propri filiani. *Ut hi rectores*, dice Pio X nel nuovo decreto, *quae parociae utilia aut necessaria esse iudicarent alacriore possent animo suscipere, soluti metu ne ab Ordinario amoverentur pro lubitu, praescriptum generatim fuerit, ut stabiles in suo officio permanerent.*

Però la stabilità dell' officio e del beneficio è stata disposta in favore ed in bene delle anime, non in commodità dell'investito; cotalchè, quando essa venisse a ridondare a danno dei fedeli, non avrebbe più ragione di sussistere. *Nihilominus*, continua Pio X, *quia stabilitas haec in salutem est inducta fidelium, idcirco sapienti consilio statutum est ut eadem non sic urgeatur ut in perniciem potius ipsorum cedat.* E perciò in tal caso è necessario che l' investito lasci l' officio ed, occorrendo, anche il beneficio, ovvero ne venga privato o rimosso *iuxta antiquissimum et constantem Ecclesiae morem*, come si esprime nel presente decreto.

8. Per la privazione o rimozione del beneficio curato, la Chiesa non avea stabilito sinora un procedimento diverso da quello che lo era per qualunque altro beneficio. La procedura è stata doppia: giudiziaria cioè ed economica. La prima ha tutta la solennità e l' apparato di un giudizio formale, ed in cui il giudice dà la sentenza *ad tramitem iuris*; l'altra non ha la sudetta formalità, ma dopo essersi constatato secondo verità il fatto che darebbe causa alla remozione, il Vescovo procede a decretare la remozione stessa. La procedura giudiziaria viene usata quando il beneficiato ha commesso alcuno di quei delitti che sono contemplati dal diritto ed a cui vi è annessa la privazione del beneficio o *latae* o *ferendae sententiae*. I delitti a cui è annessa siffatta privazione sono enumerati ed esposti dall' E.mo Card. Gennari nel suo pregevole opuscolo « Sulla privazione del beneficio ecclesiastico e sul processo criminale dei chierici ». Quelli che producono la privazione *ipso facto*, sono i seguenti: *a*) delitti che non riguardano il beneficio: la scomunica, l' irregolarità, la violenza qualificata, l' assassinio, l' aborto, la sodomia, il duello, l' eresia, l' usurpazione dei beni

della S. Sede, la divinazione sul Romano Pontefice e la Chiesa, la violenza ed i maneggi nell' elezione del Romano Pontefice, gli attentati contro i litiganti presso la Curia Romana e contro i suoi giudici, avvocati e procuratori, il ritenere ingiustamente le scritture spettanti alla Camera Apostolica e i beni del Palazzo Apostolico, l' aver deposto l' abito ecclesiastico — *b*) delitti che riguardano il beneficio: l' aver preso possesso del beneficio prima della spedizione delle Bolle Apostoliche, il non essere ordinato sacerdote infra l' anno dopo aver conseguito il beneficio parrocchiale, la simonia reale o confidenziale nel beneficio, la simulazione nel beneficio, la violenza nel possesso, la violazione nel sequestro, l' intercedere per mezzo di un eretico, la mancata forma Tridentina nella collazione della parrocchia, il dare o accettare doni nei concorsi per le parrocchie, l' alienazione di beni del beneficio, il conseguimento di un secondo beneficio incompatibile, il non voler mostrare all' Ordinario il documento della dispensa quando si possiedono più benefici incompatibili, la rinunzia o la permuta del beneficio presso a morte, il procurare l' arresto del beneficiato affinchè rinunzi al beneficio, e farsi arrestare per non andare a Roma dopo la citazione, l' omettere di pubblicare la resignazione del beneficio. — I delitti poi che producono la privazione del beneficio dopo la sentenza del giudice, sono: la bestemmia contro Dio e Maria SS.ma, lo spergiuro, la calunnia in giudizio, lo scisma puro, l' omicidio volontario, il concubinato e l' incontinenza, la sollecitazione a cose turpi relativamente alla confessione, il celebrare o confessare senza essere sacerdote, la falsificazione delle Lettere Apostoliche o l' uso di esse lettere falsificate, l' usurpazione di beni ecclesiastici e di luoghi pii, l' infamia, l' insordescenza nella scomunica e nella sospensione, il celebrare in luogo interdetto ovvero nello stato di scomunica, o di interdetto, o di sospensione, la violazione di una religiosa, il ratto, il furto, la percussione di un laico; — e due che riguardano i benefici, cioè: l' assenza prolungata dal luogo del beneficio, la collusione nei benefici. Per tutti

i già enumerati delitti, il beneficiato non potrebbe essere privato dal suo beneficio senza che il Vescovo procedesse con giudizio formale.

Se non che, oltre delle cennate cause che rendono indegno del beneficio l'investito, ve ne possono essere altre principalmente per i benefici parrocchiali, le quali, pur non avendo ragione di delitto, tuttavia fanno si che il beneficiato non possa continuare più a tenere la parrocchia e sia costretto ad abbandonarla Esse sono, o l'imperizia del Parroco, o l'abituale mancanza dei suoi doveri, o il suo agire imprudente, o qualunque altro motivo che produce sfiducia, disprezzo, odio nel popolo, cotalchè questo rifugga da lui ed il Parroco, o non possa più esercitare utilmente il suo ministero ovvero anche si renda nocivo con la sua presenza. Tutto quindi sommato, si riducono alla causa principale che i dottori in base al diritto medesimo chiamano *odium malae plebis*, e a provvedere al fine della parrocchia, che sarebbe la salvezza delle anime. In simili casi, qualora il Parroco non voglia rinunziare, è necessario che il Vescovo le rimuova.

9. Sino al presente decreto di Pio X non vi sono state delle norme regolari e precise riguardo ad una tale remozione; ma era solo lasciato in facoltá del Vescovo di discutere il motivo per cui il Parroco non potesse sostenersi più al suo posto, cosicchè, provato sufficiente e grave il motivo, potesse procedere alla rimozione assoluta, ovvero alla permutazione del beneficio. Il diritto al riguardo si limitava soltanto ad indicare simile facoltà del Vescovo. Il cap. *Nisi cum*, *10*, *De renunciatione* dice: « Propter malitiam autem plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebs adeo durae cervicis existit ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam quo magis satagit eo magis iusto iudicio deficere permittatur ». Ciò che qui si dice del Vescovo, si dice anche di qualunque altra persona preposta alla cura delle anime. Il diritto quindi dice *cogitur*, e non dice altro. Ed al cap. *Quaesitum est, 5*, *De rerum permutatione* si ha: « Epi-

scopus si causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas (si intende *beneficiatas*), ut quae uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere ». Anche qui il diritto non parla, se non della facoltá che ha il Vescovo di cambiare un beneficiato quando la *necessità* lo richiede. I dottori esponendo questi capi di diritto non si allontanano dal commentare i limiti della facoltà del Vescovo o l' estensione della causa che possa provocare la remozione o il trasferimento.

10. Pertanto, mancando delle regole tassative nel procedere a simili remozioni, accadeva che quando il Vescovo credeva necessario di addivenirvi, sorgevano delle forti contestazioni da parte degli investiti, le quali, o rendevano nullo il provvedimento del Vescovo, o rimandavano la causa alla S. Sede.

Le S. Congregazioni stesse si sono ristrette sinora ad esaminare i provvedimenti dati dai Vescovi, dei quali alcuni hanno confermato, altri annullato, ed altri poi modificato, cosicchè le decisioni delle S. Congregazioni hanno avuto piuttosto ragione di disposizioni particolari da cui poter desumere bensì un certo indirizzo, non già ragione di norme generali precise e tassative.

11. A questo ha provveduto ora il S. Padre Pio X col presente decreto. La Commissione dei Consultori e quella dei Cardinali, costituita per la codificazione del diritto canonico, si presero l'incarico di studiare ripetutamente la cosa e coordinare la materia in una forma abbastanza accurata, quale richiedeva tal grave ed importante parte della disciplina ecclesiastica. Stabilite le norme credute più opportune, il S. Padre volle anche per una cosa di tanto momento il parere della S. Congregazione Concistoriale; e, questo ottenuto, vi ha apposto la sua suprema approvazione e ha dato ordine alla medesima Congregazione Concistoriale di emanarne il relativo decreto, ciò che è stato fatto in data del 20 agosto del corrente anno 1910.

12. Il diritto vigente adunque, per l'allontanamento di un Parroco dal suo beneficio parrocchiale, consta di una doppia pro-

cedura. Quella giudiziaria, allorchè il parroco si trovi reo di un dei delitti sopra enumerati, per i quali il Vescovo procede con giudizio formale; e questo modo di allontanamento si chiama propriamente « privazione del beneficio ». Di questo noi qui non ci occupiamo, rimandando il lettore al sullodato opuscolo dell'Em.mo Gennari. Quella amministrativa, allorchè il parroco per motivi speciali si é reso inutile, ovvero nocivo alla parrocchia, e per cui il Vescovo senza apparato giudiziario procede ad allontanarlo dalla parrocchia e dal beneficio; e questo modo di allontanamento si chiama « rimozione economica o amministrativa » e per la quale il S. Padre Pio X ha stabilito le nuove norme canoniche. È appunto di queste che noi ci intratterremo.

13. Mentre nella privazione del beneficio, il fine primario si è la punizione del beneficiato, reo di qualche delitto, ed in secondo luogo la salute delle anime, nella remozione economica o amministrativa, il fine primario è quello di provvedere alla salvezza spirituale dei fedeli, non avendo di mira diretta alcuna pena del Parroco rimosso. Lo esprime esplicitamente Pio X. Dopo di aver detto che, se in forza del diritto canonico non vi ha luogo a giudizio criminale, pure vi sono diverse ragioni per cui il parroco si renda inutile o nocivo, e perciò bisognano altri rimedi, che non siano il giudizio formale, soggiunge che tra questi rimedi il principale è la rimozione disciplinare ed economica, senza nessuno apparato giudiziale, la quale non ha per fine la pena del parroco ma la salute dei fedeli: « et nullo iudiciali apparatu sed administrativo modo decernitur, nec parochi poenam propositam habet sed utilitatem fidelium ». E soggiunge inoltre che « la salvezza del popolo è suprema legge, e che il ministero del paroco non fu istituito nella Chiesa per commodo di colui a cui vien commesso ma per il bene di coloro in favore dei quali viene conferito ».

14. Le nuove norme per la rimozione disciplinare del parroco obbligano tutta la Chiesa: « eaedemque canonicam legem pro universa Ecclesia constituerent ».—Obbligano subito, appena

promulgate; e siccome in forza della Costituzione *Promulgandi* di Pio X del 29 Settembre 1908, le leggi ecclesiastiche hanno la loro formale promulgazione allorchè vengono inserite negli « Acta Apostolicae Sedis, Commentarium officiale » per ciò stesso le nuove norme in parola hanno tutto il loro valore di legge vigente, essendo state inserite nel sudetto Bollettino ufficiale del 31 agosto del corrente anno 1910. — Quanto poi alla esecuzione, i Vescovi possono subito avvalersene, volendo il Santo Padre che la Chiesa usufruisca immantinente del beneficio della nuova legge: « ut Ecclesia posset nulla interiecta mora novae huius disciplinae beneficio frui.

15. La struttura della presente legge è molto ponderata e sapiente. Dovendosi procedere ad un atto abbastanza importante e insieme delicato, la legge provvede a tutte le persone interessate, nonchè alla cosa stessa. Da un canto è tolto un possibile arbitrio del Vescovo, e nello stesso tempo la sua responsabilità è in gran parte alleviata, non dovendosi determinare egli solo Dall'altro è garentita la posizione del Parroco, come anche quella del Vescovo. Ed infine, essendo che tutto il procedimento deve consegnarsi agli atti in una maniera regolare, ciò toglie ogni pretesto alle tergiversazioni, appunto perchè trovansi conservati i relativi documenti del processo che all'uopo possono consultarsi.

16. È da sperare che le nuove disposizioni apportino del bene alla Chiesa. Non sono stati pochi i mali che da parecchio tempo si sono lamentati, e noi sappiamo come spesse volte i Vescovi si sono trovati nella dura condizione di vedere il male e non potervi dare rimedio, ovvero di vedersi frustrati gli opportuni provvedimenti che aveano dato.

Nel nostro commento noi non pretendiamo di elevar i a giudici del legislatore, ciò che sarebbe riprovevole insolenza; ma solo intendiamo esprimere il nostro modesto pensiero riguardo alle difficoltà che nella pratica possono sorgere, poggiandoci sul diritto medesimo, e sempre pronti a sottostare alle decisioni che la S. Sede sarà per dare.

CAPO I.

Motivi che dànno luogo alla remozione economica

Il diritto passato riguardante la remozione economica dei parroci si trovava deficiente « quum de hac amotione canonicae leges haud plane certae perspicuaeque viderentur » in quanto che non determinava tassativamente le cause diverse che potevano dar luogo alla remozione, ed in quanto non stabiliva procedura alcuna.

Difatti, come sopra abbiamo accennato, tutte le cause erano come concentrate in questa che, rendendosi il parroco avverso ai suoi filiani, era costretto a lasciare l'ufficio ed anche il beneficio, e ad esulare, non potendosi più con frutto mantenere a quel posto. Ma la difficoltà principale sorgeva appunto nel determinare gli estremi, come dicono i giuristi, di tale causa, affinchè il Parroco si determinasse a rinunziare ovvero ne venisse costretto dal Vescovo. Donde da una parte il Vescovo pur usando tutti i mezzi di accomodamento, era necessariamente costretto ad aspettare che la cosa arrivasse a tale gravità da rendersi evidente il suo provvedimento di remozione; dall' altra sorgevano facilmente delle contes tazioni da parte dell' investito il quale tacciava di abuso di potere l' Autorità Diocesana, ovvero adduceva il diritto e il dovere di sostenersi di fronte al popolo sobillato parecchie fiate da pochi facinorosi. È vero che tante delle volte sul Parroco non pesano delle mancanze gravi, eppure è malvisto da tutti i parrocchiani, sol perchè alcuni influenti gli hanno fatta propaganda ostile, cosicché egli non può più sostenersi. Ed é vero pure che tal' altra volta il Parroco dà piena ragione al popolo con il suo agire scorretto. Sappiamo noi di uno che non trovasi bene nè col sesto nè col settimo precetto, cosa oramai di pubblica ragione da tanto tempo, eppure non vuol rinunziare a qualunque costo, chiedendo che gli si faccia processo formale, pro-

cesso che non sempre può riuscire. Sappiamo di un altro su cui pesano parecchie condanne dei tribunali civili riguardanti il settimo precetto, non che le sospensioni del suo Vescovo, con tanto scandalo dei fedeli: e tuttavia è ancor lì. Di qui pertanto la necessità di determinare per quali cause possa venir rimosso un Parroco.

L' altra parte deficiente era la mancanza di una procedura propria. Difatti nel motivo contemplato dal diritto passato, cioè l' odio della plebe e l' inutilità del suo ministero, reati contemplati dal diritto per venire alla privazione del beneficio, spesso non se ne trovavano, o, se se ne trovavano, era difficile il più delle volte provarli giuridicamente. Però, se non si trovavano reati contemplati dal diritto, vi erano altri reati ed altri inconvenienti gravi ed anche gravissimi. E intanto non si aveva una via chiara e sicura di uscita, col pericolo per di più, che ogni misura presa dal Vescovo andasse a monte. Si sentiva anche qui il bisogno di stabilire una procedura propria e ben precisa, che assicurasse la riuscita del provvedimento, e garentisse il prestigio dell' Autorità Diocesana nonchè gli interessi del Parroco. L' una e l' altra deficienza viene colmata dalle presenti norme.

E pria di tutto delle cause richieste per la remozione.

Il nuovo decreto ne enumera nove. Esse in fondo vanno a ridursi alle due accennate dal diritto passato, cioè alla inutilità o nocività del ministero del Parroco e, per conseguenza, all'interesse di provvedere alla salute delle anime. Sono pertanto una dichiarazione di esse in modo preciso e tassativo.

1.ª La *pazzia* - dalla quale il Parroco per sentenza dei medici non può guarirsi in modo perfetto e senza il pericolo di ricaduta, ovvero dopo di essersene guarito ha perduto talmente la stima e l'autorità presso il popolo da riuscire dannoso lo stare oltre in quell' ufficio.

É chiaro che qui non si debba far precedere (come si richiede per le altre cause) l' invito a rinunziare, non essendo l' investito più *compos sui*. Il Vescovo procederà senz' altro. Si

richiede però che vi sia la perizia medica. I medici dovranno attestare che la persona è affetta da pazzia e da debolezza mentale e se possa o no guarirsi senza ricadervi. Se i medici giudicheranno che tale malattia sia guaribile, appartiene poi al Vescovo insieme con gli Esaminatori il giudicare se dopo guarito sia in grado di continuare, o meno, con decoro e con frutto il suo ministero. L' attestazione dei periti nell' arte medica, dev'essere in iscritto, dovendosi annettere agli atti della remozione. Non si richiede che sia giurata: il diritto non lo prescrive. Il Vescovo naturalmente sceglierà soggetti periti e di buona fama, sulla cui onorabilità vi possa stare.

Di quanti medici si richiede simile attestazione? Il testo dice « ex peritorum sententia: per sentenza dei periti nell' arte ». La parola messa in plurale non significa necessariamente che debbano essere più di uno, giacchè tante delle volte il numero plurale significa indeterminatezza ed indifferenza ad uno e a più. Se il legislatore ne avesse voluto un numero determinato, lo avrebbe espresso: *quod voluit expressit,* come nel caso della ispezione dell'uomo e della donna. Istruz. della S. C. del C. 22 agosto 1840. Il non averlo espresso adunque, vuol dire che lo lascia al giudizio del Vescovo. Tuttavia ciò che non dispone il diritto, lo esige la prudenza. Comprendiamo bene che l' attestazione di un medico di grande fama ha grande valore; nondimeno trattandosi di giudicare, non tanto sull'esistenza della malattia quanto sulla sua guaribilità e dare un giudizio che porta seco degli atti abbastanza gravi di responsabilitá, è bene che vi concorra anche quella di un altro almeno, non essendo tanto raro il caso che anche uomini sommi nella scienza e nell'arte si fossero sbagliati. Crediamo pertanto che i medici chiamati alla perizia siano non meno di due, giusta la sentenza del Salvatore: *in ore duorum vel trium testium stat omne verbum.*

Non fa bisogno di dire che il grado di debolezza mentale deve essere tale, per quanto la persona sia impotente ad accu-

dire alla cura delle anime, e non possa rimediarsi diversamente, anche con un coadiutore.

Ma se la persona è in tale stato di pazzia, così evidente che salta agli occhi di tutti, può il Vescovo fare a meno della perizia dei medici e del concorso degli Esaminatori? e quindi, lasciando la presente procedura, rimuoverlo da solo? Crediamo che no, dappoichè l'insania è una delle cause di remozione contemplate dalle presenti disposizioni del diritto le quali prescrivono prima la perizia medica; e i medici sono i veri giudici dello stato patologico dell'ammalato, sicchè il giudizio del Vescovo ha la sua base su quello di loro; d'altra parte, come diremo in seguito, per la remozione economica è stabilita questa nuova procedura, dove fra altro è detto che, mancandosi *in substantialibus*, la remozione è nulla. Or la perizia medica e il concorso degli Esaminatori nella causa in parola, appartengono sicuramente alla sostanza del processo. Nel caso quindi, gli atti del solo Vescovo sarebbero nulli.

2.ª L'*imperizia* e l'*ignoranza* —la quale renda il Parroco impari ai relativi uffici della parrocchia.

Questa causa é una delle più difficili a constatarsi. Con essa si intende la mancanza di scienza sufficiente ad adempire il proprio ministero parrocchiale. I punti principali dove occorre la scienza del Parroco, sono: la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti e fra questi sovratutto la confessione, la liturgia, il consiglio privato. Il caso della remozione per imperizia ed ignoranza é raro a darsi, dacchè il beneficio parrocchiale viene conferito previo concorso od esame. Solo può verificarsi in colui che ha ottenuto nell'esame la meschina idoneità, sia scarso di ingegno e per dippiù abbia trascurato di studiare almeno le cose principali che più occorrono nel suo ministero. Gli altri che hanno discreto intelletto e non tralasciano lo studio e le dovute ricerche all'uopo, possono, se non altro, sufficientemente disimpegnare il proprio ufficio. Il punto che dà maggiore preoccupazione ai Vescovi e su di cui bisogna che il Parroco concentri dippiù il suo studio, si è la con-

fessione, e per ciò stesso la Teologia Morale. L' unico atto del sacerdote che sfugge al sindacato esterno si é la confessione dei fedeli, ragione per cui è necessario che nella relativa scienza sia bene istruito e possegga quel giusto criterio pratico onde possa dirigere bene le anime a salute.

Perchè il Vescovo si possa indurre alla remozione, quale grado di imperizia ed ignoranza si richiede? - Dev' essere tale che dal suo ministero provengano degli effetti gravemente nocivi alla salute spirituale dei fedeli, come per esempio, se insegnasse quali verità di fede, quelle che di fede non sono e viceversa, se lecito ciò che è illecito o viceversa, se ignorasse le dottrine della Chiesa, o le nuove leggi e disposizioni da essa emanate, e così via dicendo. Un Parroco che a questa maniera si diportasse, darebbe sicuro segno della sua ignoranza e invece di dare ai suoi filiani il pabolo della verità e del bene darebbe piuttosto il veleno dell' errore e del male e li porterebbe al precipizio. — E non basta che simile Parroco vi manchi una o due volte: questo può accadere a chicchessia, anche involontariamente. Dev' essere talmente ripetuto il caso del suo errore, da argomentare con chiarezza che egli versa nella ignoranza vera della scienza necessaria al suo ufficio. Il giudizio sull' opportunità di procedere appartiene al Vescovo.

Naturalmente il Vescovo prima di procedere agli atti della remozione, procurerà che un tal Parroco si metta in carreggiata ed acquisti le cognizioni dovute alla sua carica, cosa che il Parroco d' altronde è tenuto a fare *ex iustitia* anche esercitandosi sotto la guida di persona esperta. Solo quando egli non voglia sottomettersi a così giusta disposizione, ovvero sottomessovi, non ne profittasse sufficientemente per mancanza di ingegno o di volontà, il Vescovo procederà agli atti della remozione.

Ma il Vescovo è tenuto a far prima il suddetto esperimento di farlo studiare? Può, conosciutasi chiaramente la sua imperizia ed ignoranza, procedere validamente senz' altro alla sua remozione? — Per sè il Vescovo non sarebbe tenuto, giacchè

il nuovo diritto nulla dice su ciò ed accenna alla causa in modo assoluto; per la qual cosa, conoscendosi la sua imperizia ed ignoranza e le gravi conseguenze che ne siano venute e ne possano venire, il Vescovo procederebbe validamente alla remozione. Tuttavia può l' Autorità Ecclesiastica permettere al Parroco di opportunamente istruirsi prima che si venga agli atti. Però in codesto tempo è bene che si astenga dal ministero, lasciando un idoneo sostituto.

Dobbiamo osservare, che se l' autorità e il prestigio del Parroco per la sua imperizia ed ignoranza sono perduti, allora il Vescovo potrà anche procedere in base a quell' altra causa, segnata al paragr. 4° del presente Cap. I., e di cui parleremo appresso.

3.ª La *sordità* la *cecità* e qualunque altra infermità di animo e di corpo — la quale renda il parroco in perpetuo o anche per lungo tempo, impari agli ufficî per la cura delle anime, tranne il caso che vi si possa congruamente ovviare col designargli un coadiutore o un vicario.

Simili malattie, perchè possano dare motivo alla remozione, devono essere tali che impediscano il sacerdote negli uffici necessarii alla cura delle anime sicchè queste ne soffrano gravemente, come per esempio, oltre alle due accennate nel testo, l'impotenza a camminare, la mancanza o debilitazione delle braccia, la perdita della conoscenza o della memoria, o della parola, la malattia cardiaca, una forte debolezza generale da renderlo impotente, l'epilessia qualora sia continuata ed inguaribile, e così via dicendo.

Quali sono gli uffici necessari alla cura delle anime? — Sono l'amministrazione dei sacramenti, cioè battezzare, preparare per la cresima, confessare, somministrare l' Estrema Unzione, assistere ai matrimonii e poi la celebrazione della Messa, la predicazione e l'insegnamento della dottrina cristiana, allontanare gli errori e i vizî dai propri filiani. È certo che chi è colpito gravemente da una delle suddette malattie è impossibile che attenda a tali atti del ministero o in tutto o in

gran parte; e perciò i fedeli non avrebbero nel caso il loro servizio dovuto e regolare.

Inoltre la malattia dev'essere tale che lo renda impotente in perpetuo o almeno per lungo tempo. Se si tratta di malattia perpetua, non v'ha dubbio che il Vescovo può procedere subito alla remozione, qualora vi siano tutti i requisiti del diritto. Ma, se non è perpetua, quanta si deve intendere la lunghezza di tempo *diuturnum tempus*? Certamente la lunghezza dev'essere tale che giunga a produrre delle gravi conseguenze. Or la gravità di esse si desume dalle circostanze che ponderera il Vescovo, a cui vien rimesso il giudizio.

Se non che, non bisogna perdere di vista che il presente motivo di malattia è condizionato, ed è efficiente di remozione quando non vi si possa congruamente rimediare col coadiutore o vicario, dimodochè allora soltanto può il Vescovo venire agli atti relativi per la remozione, quando gli riesce impossibile di stabilirvi comodamente ed utilmente un coadiutore che in una maniera stabile e regolare pigli la cura delle anime. Diciamo « in una maniera stabile e regolare » poichè quando il parroco è impedito anche a breve tempo, un sostituto lo deve pigliare per diritto, e può anche scegliere ora uno, ora un altro rimanendo sempre presso di sè la cura abituale delle anime per quel tempo. Il caso adunque che dia luogo alla remozione si ha quando da un canto il parroco sia infermo per lungo tempo e dall'altro non si possa stabilire un sostituto regolare, talmente che il servizio sia molto manchevole o gravemente disordinato. Or da una parte ci sembra che non sia difficile trovare un coadiutore che assuma la cura delle anime, e dall'altra ci par troppo duro il privare perpetuamente un beneficiato sol perchè è costretto ad essere impotente, per es. un anno o due anni, ed anche tre, tranne il caso che si preveda andare a rotoli la parrocchia anche in questo periodo di tempo, non ostante si sia provvisto con il coadiutore od il vicario.

Ed a questo accenna il testo, allorchè, parlando del vicario o coadiutore da stabilirsi, dice *congrue*. Cotalchè il Vescovo

non può venire alla remozione, se non quando il coadiutore non possa mettervisi congruamente, cioè a dire senza che ne sorgano delle gravi conseguenze per la salute delle anime o per l'amministrazione della parrocchia, o per la pace del popolo.

Se, qualora si possa ovviare agli inconvenienti col coadiutore pure il Vescovo rimuove il parroco, è valida simile remozione? È chiaro che è invalida, giacchè il testo esplicitamente dice che simili cause danno luogo a procedere nel caso che non si possa rimediare col mettervi un coadiutore.

Messo il coadiutore, si può passare alla remozione del parroco, qualora sorgano dei gravi inconvenienti? — La prima cosa che viene naturale si è quella di cambiare il coadiutore; e solo nel caso che, esauriti tutti gli esperimenti di diritto e perdurando gli inconvenienti *per diuturnum tempus* o prevedendosi che perdurino, come per es. se i parenti del paroco o altre persone intralciano l'azione del coadiutore, chiunque esso sia, può procedersi alla remozione del paroco.

4.ª — La quarta causa è l' *odio del popolo* — quantunque ingiusto e universale, purchè sia tale che impedisca al parroco un utile ministero e si preveda prudentemente che non sarà per cessare così presto.

Per odio del popolo si intende quella profonda avversione che i fedeli hanno verso del parroco, cosicchè rifuggano dal ricorrere a lui, sia per l' amministrazione dei sacramenti che per qualunque altra cosa che riguarda la cura delle anime. Codesta avversione dev' essere talmente profonda per quanto il ministero del parroco diventi inutile e la cura delle anime ne soffra gravemente e produca quindi grave iattura alla salvezza spirituale dei fedeli. Se non vi sarà simile gravità, non sarà sufficiente e giusto motivo per addivenire alla remozione. Non basta pertanto quel malcontento generale che alcune volte serpeggia o si manifesta sull' andamento del parroco. Un tale malcontento non manca mai, specialmente oggidì che l' aria sociale é pregna di spirito rivoluzionario e ribelle, e, se in certi casi il parroco possa avere i suoi torti pure è certo che, an-

che quando agisce bene, non può contentar tutti, giacchè non tutti conoscono le vere ragioni intime per cui il parroco abbia agito in quel modo, nè tutti si convincono di quelle ragioni sapendole; donde provengono spesso le divergenze dei pareri ed anche il malcontento. A meno dunque che codesto generale malcontento impedisca efficacemente e gravemente il ministero del parroco, non sarebbe in tali circostanze il caso di procedere; ma richiedesi che quell' avversione sia profonda e manifesta sicchè porti il sacerdote a perdere la sua autorità ed il suo prestigio di maniera che le sue disposizioni, il suo ufficio, gli atti suoi restino lettera morta, o vengano positivamente frustrati, o diano luogo a conseguenze funeste per le anime.

Il testo del diritto ammette come causa di remozione l' odio, anche quando non sia giustificato, vale a dire quando a torto il popolo rifugga dal parroco. Questo per quanto in apparenza e sotto un rispetto non sembri secondo equità, sotto un altro rispetto però si rende necessario. Posto che il beneficio parrocchiale non è stato conferito in commodità di colui che lo possiede, ma in favore del popolo, e posto che nel fatto il popolo non vuol sentirne del parroco, abbiamo in tal caso che il ministero di lui si è reso inutile; e sarebbe massima imprudenza per il parroco di continuare ancora, giusta il precetto evangelico, *si non receperint vos excutite pulverem de calceamentis vestris, et fugite in aliam* (*civitatem*) e per l'Autorità Diocesana che prosiegue a mantenerlo in quel posto. Nè varrebbe il dire che essendo il torto dalla parte del popolo, questo piuttosto dovrebbe subirne il castigo, poichè, secondo l' adagio dei teologi e dei giuristi, *tota communitas non est puniendа*; per altro la rimozione economica del parroco non ha ragione di pena ma di semplice provvedimento e di misura prudenziale.

Il diritto l' ammette pure la presente causa di remozione, quando simile avversione del popolo non sia universale. La frase « universale » non bisogna certo intenderla per pochi parrocchiani: i pochi che odiano una persona in confronto dei

più che l' amano e la rispettano, sono una forza da non curare, la quale viene, se non distrutta, sicuramente indebolita di molto da quella dei più in contrario, e talvolta potrebbe essere tale che ridondi a maggiore onore del parroco. Bisogna quindi intenderla per la maggioranza della popolazione; il diritto vuol dire che non si richiede che l'odio sia esteso onninamente a tutti i filiani, poichè, quando la maggioranza trovasi in un simile stato d' animo verso del parroco, vale lo stesso che sia tutta la parrocchia, ancorchè una minoranza si trovi discorde — Nè si richiede che la maggioranza avversa sia la *pars sanior* della popolazione. Il testo dice che si può procedere anche quando l' *odium plebis* sia *iniustum;* e non si suppone, almeno *fictione iuris* che un atto o un giudizio ingiusto proceda dalla *pars sanior*. Anzi dal testo del diritto antico che abbiamo citato nei preliminari (*c. Nisi cum 10 de, renunciatione*) si ricava appunto ciò provenire piuttosto dalla parte non saniore: *propter malitiam plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare.* La malizia suppone che agisca ingiustamente. E appresso il testo dice: *quando plebs adeo durae cervicis existit ut proficere nequeat... propter eius duritiam.* Ciò vuol dire che non si convince o non si persuade delle ragioni giuste che possano militare a favore del parroco. Per cui la sua remozione diventa una necessità, come lo stesso testo di diritto mostra con la parola *cogitur*. In simile senso l'hanno inteso i canonisti, commentando il citato testo. Il Reiffenstuel, lib. III, tt, 19, n. 39, dice chiaramente. *Procedit doctrina, etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. g. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum ita huius verba nihil amplius fructificent, etc.* E ne adduce la ragione *quia bonum pubblicum debet praeferri privato.* Or, un popolo che si scaglia contro il suo parroco senza che questi per colpa sua gliene abbia dato motivo, non si può dire che agisca giustamente; eppure il parroco può essere nel caso di non svolgere più con profitto il suo ministero. Ond' è che in codeste circostanze è una necessità (*cogitur*) la sua remozione.

E cosí pure si sono espressi i canonisti, riducendo le ragioni del diritto antico a due, alla inutilità cioè della sua azione e alla necessità di esulare per l' avversione del popolo. *Referuntur autem iustae causae ad duo capita, scilicet utilitatis si ex translatione vel universali vel particulari Ecclesiae maior fructus eveniat, et necessitatis si v. g. ex persecutione hostili vel alia causa aliquis in propria ecclesia commorari tuto non possit. Eng. lib. I. tit, 7 n· 4.*

Ma si potrebbe dire: così un parroco non è più sicuro nella sua parrocchia; basta che due o tre gli sobbillino il popolo in contrario, e sia costretto ad andarsene. — Comprendiamo che ciò qualche volta può avvenire, principalmente quando qualcuno di quei due o tre abbia creduto, quantunque a torto, di essere stato offeso dal parroco, ovvero non abbia potuto piegare il parroco alle sue ingiuste pretese, e conveniamo quindi che, sia dalla parte di quei pochi, sia dalla parte del popolo che ne vien trascinato, si commetta un'ingiustizia. Ed è perciò che i canonisti, nel designare l' avversione del popolo in codesto caso, sogliono ordinariamente caratterizzarlo con la qualità di cattivo, *odium malae plebis*, appunto perchè agisce malamente, Ciò però non toglie che il parroco si trovi nella dura necessità di non poter far più del bene ai suoi filiani.

Abbiamo detto che ciò può accadere « qualche volta », Si, poichè in via ordinaria, quando un parroco oltre ad essere zelante é nello stesso tempo prudente e virtuoso, non solo difficilmente avviene il caso lamentato, ma invece è amato e stimato anche dagli avversari alla religione, come dobbiamo costatare in tante parrocchie; e qualora alcuno volesse muovergli ostilità, subito sarebbe questa soffocata dalla generale dimostrazione del popolo, poichè la virtù si impone sempre e su tutti.

Alla presente causa di remozione il testo oppone una clausola, cioè « prudentemente si preveda che l' avversione non sarà per cessare così presto. »

La clausola è ragionevole. Un' avversione momentanea e temporanea non sarebbe sufficiente e proporzionata per rimuo-

vere in perpetuo dal suo beneficio un beneficiato. Il Vescovo nella sua « prudenza » esaminerà a fondo la posizione, tenterà tutti i mezzi legittimi per rimuovere le cause del disordine e rimettere l' unione e la pace, e, se ciò non ostante, dalle circostanze desumerà che il male è così profondo e radicato da crescere ogni giorno anzichè diminuire e dare speranza che lentamente svanisca, procederà a termini del diritto, principalmente se fondatamente si abbiano a temere gravi disordini pubblici.

5.ª causa — La *perdita della buona stima* presso gli uomini probi e serii—sia che essa provenga dal modo di vivere inonesto o sospetto del parroco o da altra sua grave mancanza, ovvero anche da un suo delitto antico che da recente scoperto non può più punirsi per prescrizione di tempo; sia che provenga dal fatto e dalla colpa delle famiglie e dei consanguinei con cui il parroco vive, tranne che con il loro allontanamento si sia sufficientemente provvisto alla buona fama del parroco.

Questa causa contiene una doppia parte, una che contempla la perdita della buona stima del parroco proveniente da colpa sua, l' altra proveniente da fatto colpevole dei suoi consanguinei o familiari con lui conviventi.

Il primo caso riguarda in primo luogo, la condotta del parroco, poco onesta o sospetta riguardo ai costumi. Non si tratta qui dei delitti contro il buon costume contemplati dal diritto e per i quali è decretata la privazione del beneficio, ma di quei delitti carnali che non sono ivi enumerati ovvero de loro sospetto, e per i quali il Vescovo non potendo procedere alla privazione del beneficio, procede alla remozione economica. Non fa bisogno il dire che il sospetto debba essere grave e gravemente fondato. Un parroco che agisca così liberamente in materia di moralità, o non si cura di rimuoverne i sospetti che fondatamente sono sorti contro di lui, é sicuramente indegno di stare a quel posto che occupa. — In secondo, luogo, il testo equipara al delitto cennato, anche qualunque altro che sia

tale da fargli perdere la buona fama presso gli uomini probi e serii. Giustamente; poichè non è solo la mancanza *contra sextum* che produce nel popolo la perdita della sua stima. Ve ne sono anche altre, come per es. l' incredulità pratica, l' appropriarsi l' altrui indebitamente, l' usura, il dare il nome alle sette segrete, il frequentare i teatri mondani pieni di lusso impudico, ecc. purché siano vere e provate. Tali mancanze, in tanto entrano in questo paragrafo, in quanto sono diverse dall'eresia, dal furto, e da altro che sia compreso nell' elenco dei delitti producenti la privazione del beneficio. Vi sono difatto alcuni parroci, i quali disgraziatamente non si fanno scrupolo delle suddette mancanze gravi e intanto dànno scandalo al popolo con tanta iattura della buona fama loro e delle anime — Eguale ai due menzionati delitti il testo annovera quello commesso in antico e rimasto occulto e che, scoperto da recente, pure non può punirsi per prescrizione di tempo. La S. Congregazione dei VV. e RR. rispondendo in data del 22 marzo 1898 al Vescovo di Lublino, stabilisce il tempo utile con cui si prescrive l' azione penale (non già l' azione pel risarcimento dei danni, ovvero l' eccezione per le promozioni ecclesiastiche) contro di un ecclesiastico delinquente; e cioè di un anno per le ingiurie, di cinque anni per l' incontinenza e per il peculato, di venti anni per il ratto, lo stupro violento, l' adulterio congiunto all' incesto, ed ogni altro delitto. Non ammette però alcuna prescrizione pei delitti di supposto parto, di parricidio, di assassinio, di lesa maestà, di duello, di false monete, di apostasia, di eresia, di simonia, di concussione, di aborto e di sodomia. Il tempo utile comincia dal giorno del commesso delitto, e, se è successivo e continuato, dall' ultima azione delittuosa, meno però per il delitto *totaliter occultum* che comincia dal giorno in cui si conosce o dall'accusa dell' attore e dalla denunzia del promotore fiscale. L'azione penale si estingue tanto contro l' accusatore, quanto contro il promotore fiscale. Però come risulta dal sullodato testo della S. Congregazione dei VV. e RR., affinchè abbia luogo la prescrizione, è necessario

che il reo, a differenza della procedura civile italiana, ne faccia formale eccezione. (Vedi Lega, De Iud. Vol. IV. n. 187 e seg. — Card. Gennari, Op. cit. part. II. cap. III.)—Or, trattandosi di simili delitti che ammettono la prescrizione, prevedendosi che il reo la eccepisca qualora si avesse a introdurre il processo inquisitivo, il Vescovo procederà alla remozione economica in base alla perdita della fama che il parroco abbia subìto con l'essersi scoperto il delitto.

La seconda parte di questo motivo di remozione riguarda le relazioni del parroco con i suoi famigliari o consanguinei con lui conviventi. Costoro alcune volte possono essere causa che il parroco perda la sua buona fama, o perchè i sovra cennati delitti o sospetti si avverano tra loro e il parroco medesimo, o perchè si compiano tra loro ed altri. In simili casi le ragioni della remozione militano egualmente. Il testo dice « ex facto et culpa familiarum et consanguineorum ». Deve ciò intendersi per fatto colpevole, ovvero bastano anche dei fatti non colpevoli per dar luogo alla remozione? Noi crediamo che debba intendersi per fatto colpevole e per giunta fatto grave. D'altra parte è difficile che fatti non colpevoli diano luogo alla perdita della fama, a meno che siano tali leggerezze e imprudenze che suscitano il malcontento grave e profondo che equivalga all'odium plebis.

Quindi le due parole « facto et culpa » sono da pigliarsi in *sensu coniuncto*, cioè come abbiamo detto, fatto colpevole. Però, riguardo a simili fatti, il testo ammette la remozione condizionatamente, vale a dire qualora non si possa provvedere alla buona fama del parroco allontanando cotali persone. Dimodochè, allora potrà procedersi, quando i fatti o i sospetti sono tali che, pur allontanate le persone, tuttavia il parroco non varrà a riacquistare la buona fama perduta.

Due osservazioni rimangono a fare. La prima si è, che la iattura della buona stima sia di tale entità che il parroco *utile ministerium non amplius exerceat.* E questo è chiaro: per cose di poco conto non si può venire a provvedimenti gravi —

La seconda sta in ciò, che il sacerdote perda la sua stima presso gli uomini probi e serii (*penes probos et graves viros*) della sua parrocchia, ciò vuol dire *apud partem saniorem populi*. Qui il caso è diverso dall' *odium plebis quamvis iniustum et non universale*. Lì si tratta di avversione profonda e radicata nella maggioranza del popolo, e che non facilmente per la sua malizia e durezza depone contro del parroco, sicché essendo impossibile resistere alla forte marea, il sacerdote è *costretto* ad esulare. Qui invece si tratta di dare giudizio sul modo di agire e di vivere, su di una condotta equivoca, su di sospetti per quanto fondati, e simili: onde è giusto che non si stia alla parte non saniore, la quale facilmente maligna e si lascia trasportare piú dallo spirito di passione anzichè dalla ragione. E perciò prudentemente il testo richiede che tal giudizio venga emesso da persone di probi costumi e degne di fede e di retto e serio pensare, in altri termini dalla *pars sanior* della parrocchia. Ma non può darsi che i maligni spingano le cose sino al punto da muovere contro del parroco la popolazione, specialmente quando vi siano dei fatti abbastanza attendibili e dei sospetti solidamente fondati? Può darsi. In simile circostanza vuol dire che siamo all' *odium plebis*, e, se i fatti sono veri, il parroco avrà la bontá di subirne la penitenza. Finchè però ciò non si verifichi, il Vescovo starà al giudizio delle persone di provata onestà.

6.— Un *delitto* che per quanto in atto sia occulto, pure l'Ordinario prudentemente giudica e prevede che presto sarà per divenire pubblico con grande scandalo del popolo.

Nel motivo precedente il legislatore ha parlato di delitto antico ma che scoperto da recente non può più essere punito per cagione della prescrizione penale. Or i delitti che vengono puniti con atto giuridico formale, sono quelli pubblici, pei quali il Vescovo deve procedere sia per rimettere l' ordine sociale disturbato col delitto, sia per conservare integro il nerbo della disciplina. Parla quindi di delitto che si sia reso di ragion pubblica e che reclami un provvedimento, il quale, non poten-

do essere quello giudiziario, sarà in forza della nuova legislazione presente, quello economico. Restava intanto a disporre riguardo al delitto occulto, ed é appunto ciò che vien fatto con questo paragrafo.

Sapientemente ó stato prescritto che il Vescovo procederá in forza della presente disposizione allorchè prudentemente giudicherà che fra non molto (*mox*) sarà per divenire pubblico. Dappoichè per il delitto che dalle circostanze si prevede rimanere sempre occulto, egli si servirá di altri rimedii, non escluso quello della pena « ex informata conscientia » se la crederà opportuna.

Il giudicare che presto il delitto diverrà palese, è rimesso alla prudenza del Vescovo. Ciò vuol dire che il Vescovo pria di venire ad un passo di tale importanza dovrà accertarsi anzitutto della esistenza del delitto, e quindi pesare tutte le circostanze di luogo, di persone, di tempo, e tutti altri amminicoli per desumere con morale sicurezza che non resterà a lungo occulto. Quando avrà in mano tali argomenti, allora sarà il caso di convocare la commissione degli Esaminatori e provocare gli atti relativi.

Se il Vescovo, tutte considerate le circostanze, giudicherà che il delitto rimarrà sempre occulto, puó egli nondimeno procedere alla remozione economica del parroco? Posto che il legislatore enumera le cause che possono indurre simile provvedimento, crediamo che non può, nè da sè solo, nó mediante la procedura stabilita nel presente decreto. In tanto il delitto occulto è stato messo come causa di remozione, in quanto per le circostanze sarà per rendersi pubblico e generare lo scandalo grave nei fedeli. É una misura preventiva riguardo a simile scandalo. Allorchè pertanto il delitto sarà per rimanere sempre occulto, non sarà il caso di riparare scandalo pubblico, resterà solo l' obbligo nel parroco della riparazione privata e di provvedere alla propria coscienza. Sicchè se procedesse il Vescovo alla remozione, crediamo che procederebbe invalidamente. — Ciò, però, non toglie che, se il Vescovo giudicherà no-

civo per quanto occultamente il ministero del parroco, possa indurlo con la persuasione e facendo appello alla santitá della sua missione a rinunziare al suo ufficio e beneficio provvedendo *prout de iure* alla sua sostentazione qualora ve ne sia bisogno.

7. — La *cattiva amministrazione* dei beni temporali del beneficio e della Chiesa che amministra, con grave iattura dello stesso beneficio e della stessa Chiesa, quante volte a un cotal male non possa provvedersi togliendo al parroco l' amministrazione, ovvero in altra maniera, e d' altronde il parroco eserciti utilmente il suo ministero spirituale.

Questo motivo di remozione è abbastanza semplice. Non sono pochi i casi in cui il beneficio Parrocchiale e la Chiesa amministrata dal parroco ricevano dei gravi danni per causa della cattiva amministrazione delle rendite. È giusto che si venga ad un serio provvedimento. In tal caso il Vescovo procederà per grado. Se il parroco fa bene nel suo ministero spirituale, cercherà anz'tutto il Vescovo di porre rimedio alla mala amministrazione dei beni, costituendo un ufficio organico, qualora questo manchi, come a dire, un contabile, un cassiere e lasciando capo dell' ufficio di amministrazione lo stesso parroco. Quando il lavoro è ramificato in diverse persone, l' uno serve di controllo all' altro e difficilmente si verificheranno dei dissesti. Se come capo della medesima amministrazione il parroco darà cattiva prova, il Vescovo potrá obbligarlo ad eleggere un procuratore che ne assuma la responsabilitá. Nel caso che questo stesso non possa farsi, attesa la maniera come è costituito il beneficio e la Chiesa parrocchiale, e nel caso che il parroco resti nella posizione di ostacolare gravemente il buon funzionamento dell'amministrazione, allora soltanto il Vescovo può addivenire alla remozione dell'officio e del beneficio, perchè è giusto esperire tutti gli altri rimedii di accomodamento prima di spogliarlo di un diritto e di un officio che possiede.

Può il Vescovo procedere subito alla remozione quando ha trovato in dissesto grave l' amministrazione? — Non può. Il testo dice « quoties » quante volte non valgano gli altri rimedi

Ma se il Vescovo prevede che non varranno, può? Se prevede con prove chiare ed evidenti che è impossibile e inutile ogni altro rimedio, allora lo può.

8ª —La *negligenza dei doveri parrocchiali*, persistente dopo una prima e una seconda monizione ed in cosa di grave importanza, come l'amministrazione dei sacramenti, la necessaria assistenza agli infermi, la spiegazione del catechismo e del vangelo, l'adempimento della residenza.

L'osservanza dei doveri parrocchiali è di somma importanza nel Parroco: si tratta dell'oggetto del suo ufficio. È naturale pertanto, che chi vi manca, non rimanga più a quel posto.

Tutti i doveri parrocchiali sono importanti, perchè si riferiscono più o meno direttamente alla salvezza delle anime; però ce ne sono di quelli che sono capitali nel ministero del Parroco. Il testo già li enumera. E pria di tutto l'amministrazione dei sacramenti — *a*) Tenersi pronto all'amministrazione del battesimo e principalmente quando vi è pericolo nel neonato, e non stare alla ragione che nel caso possano battezzare altri, i quali tante volte non sono bene istruiti nella collazione di questo sacramento, e poi, se non altro, rimangono dei dubbî sulla sua validità — *b*) Istruire bene i fanciulli a ricevere il sacramento della Cresima; spesso avviene che vanno a riceverla senza cognizione di causa, per la ragione che vi si pensa gli ultimi giorni precedenti alla Visita del Vescovo, e per le troppe occupazioni di quei giorni, o per il troppo numero dei cresimandi, si finisce col dar loro una istruzione troppo abborracciata e niente soda, se pure non ci si mandano del tutto digiuni, tanto per far comparire al Vescovo numerosa la cresima di quel luogo; come pure industriarsi efficacemente a persuadere le famiglie a non trascurare di far ricevere questo sacramento ai loro figli, i quali poi sono costretti a pensarci in età troppo adulta, dopo essersi tanti anni privati dei suoi benefici effetti spirituali — *c*) Mettere assidua cura a ricevere le confessioni dei fedeli e non far loro abborrire questo così salutare sacramento. In tante parrocchie, il parroco non confessa mai o pochissi-

mo ed è una fortuna se si induce a farlo per breve tempo nelle principali solennitá, in mezzo ad un continuo borbottamento e lagnanza per il fastidio di tale ufficio e per l' ora che chiama incommoda per lui, o per il numero dei penitenti o per altro. In tal maniera il parroco manca ad uno dei suoi gravi doveri. E a questa occasione richiamiamo che, in certe parrocchie, principalmente dove é poco numero di sacerdoti, è grave dovere del parroco di chiamare, col consiglio del Vescovo, di tanto in tanto nel corso dell' anno, qualche buon sacerdote per ricevere le confessioni dei suoi filiani. Sappiamo noi, quanti sacrilegi si commettono per questa mancanza, e tuttavia il parroco e i sacerdoti locali, invece di riconoscere questo impellente bisogno, si adombrano se qualche altro ci vada, e, quel che è peggio, andatovi, fanno di tutto per lasciarlo deserto. Anche tutto ciò, è grave mancanza ai proprii doveri — *d*) Non fare aspettare i fedeli per ascoltare la Messa, e celebrarla nelle ore più opportune, specialmente nei giorni festivi; non farli aspettare per la comunione, molto più se si tratta di Viatico e di Estrema Unzione: la lontananza, l' incommodo, il disagio, la premura dei proprii affari sogliono essere causa che il popolo non si ha il servizio dovuto; donde poi il malcontento, la lagnanza pubblica, l' avversità e qualche volta l' odio — *e*) Quanto abbiamo detto per gli altri sacramenti valga per il matrimonio, e in modo particolare a sbrigare il più presto possibile gli incartamenti relativi e non obbligare senza necessità la povera gente a fare qualche volta anche lunghe ore di cammino ripetutamente con tanto suo incommodo e spesso con dispendio — *f*) Pel sacramento dell' Ordine è vero che ci pensa il Vescovo: ma al parroco spetta pure la sua parte. Vi sono parroci che a tutto pensano, fuorchè a sviluppare e poi coltivare la vocazione ecclesiastica nei giovanetti. Sappiamo bene che la vocazione viene dal Signore, ma il Signore nelle vie ordinarie si serve dei suoi ministri, i quali devono pure pensare ai futuri Sacerdoti. Troviamo invece che alcuni vedono

male nei giovani l' aspirazione allo stato ecclesiastico per non dire che ne tolgono loro il pensiero e l' affetto.

g) Il testo, proseguendo, parla della necessaria assistenza agli infermi. È un ufficio abbastanza duro, se non che, è necessario e bisogna adempirsi. Il correre subito appena chiamati, il visitarli di tanto in tanto e non abbandonarli del tutto, il trovarsi presente negli ultimi momenti dell' agonia, questo è necessario. Nel resto il parroco si regolerà secondo le consuetudini locali e secondo prudenza.

h) La spiegazione del catechismo e del vangelo, si intende nei giorni festivi. Nel catechismo si comprende sia la istruzione catechistica agli adulti, sia l' insegnamento della dottrina cristiana ai fanciulli. Anche in ciò conosciamo parrocchie ove non si compie nessuna di queste tre cose, e se pure si compiono, lo si fa in una maniera abbastanza larvata.

i) E finalmente la residenza. Questo è un obbligo di assoluta necessità. Il Concilio di Trento ha permesso ai parroci di potersi assentare solo due mesi in un anno, con la licenza del Vescovo e con la condizione di lasciar nella parrocchia un sostituto. Simile obbligo incombe pure ai Cappellani Curati delle campagne, i quali benchè non siano veri parroci, ma coadiutori del parroco, pure sono addetti alla cura delle anime con circoscrizione più o meno determinata; le ragioni della residenza militano allo stesso modo. Or, mancando il parroco o il suddetto coadiutore, i fedeli non avranno a chi ricorrere se non vi sia il sostituto ivi lasciato. Lasciarli quindi soli, è chiaro che costituisce una gravissima mancanza.

Abbiamo detto sopra, che questi doveri parrocchiali sono capitali, tutti gli altri come ben si vede, fanno capo ad uno di costoro.

La negligenza in simili doveri dev' essere grave, una mancanza leggera non può produrre un effetto grave quale è quello della remozione di un ufficio e di tale ufficio. La gravità si desume dalle circostanze e dalla ripetizione dei fatti. Il giudice sarà il Vescovo, il quale, tutto ponderato, quando crede oppor-

tuno e giusto, procederà ai primi atti. É certo che una o due volte in alcuni capi, se costituiscono colpa *in foro coscientiae* non sono tali da provocare la remozione dall'ufficio, ma quando le mancanze sono tali o tante da recare un grave disservizio, non può dubitarsi che allora si è nel caso contemplato dal testo.

In tal caso però, il Vescovo non può procedere immediatamente al processo della remozione: é necessario che prima ammonisca il parroco. Perché l'ammonizione abbia valore giuridico nel processo, debbe essere in iscritto ed in forma ufficiale, affinché costi negli atti processuali, essendo essa come un principio del processo medesimo. La monizione paterna, benchè possa costare in diversi modi e per varie ragioni, non esce dai limiti di un atto estraprocessuale.

Ma è necessario assolutamente farsi in iscritto? Non potrebbe il Vescovo chiamare la persona, e poi ammonirla a voce alla presenza di un ufficiale che ne stenda verbale da conservarsi? Il testo dice che simile monizione (come anche quella richiesta dalla causa 9.ª seguente,) per essere perentoria e prodroma di prossima remozione, non dev'essere fatta soltanto in una forma paterna, a voce e in segreto, ma in una maniera che possa constare legitimamente negli atti della Curia « *ut peremptoria sit et proximae amotionis praenuntia, fieri ab Ordinario debet, non paterno dumtaxat more, verbotenus et clam omnibus; sed ita ut de eadem in actis Curiae legitime constet* ». Si richiede adunque, che non sia fatta solamente a parole ed in segreto, come suol farsi dal padre al figlio, ma, pur non escludendo questa forma, vi sia qualche altra cosa di natura processuale che possa in seguito costare e che sia come principio degli atti processuali medesimi « *proximae amotionis praenuntia* ». Perchè poi possa constare *legitimamente* negli atti, è chiaro che ci vuole un documento e questo stesso deve essere in forma legale, e per conseguenza un documento in iscritto. Che simile documento scritto sia in forma di officio mandato alla persona e del quale però rimanga copia presso il Vescovo, ovvero sia

in forma di verbale, alla presenza del Parroco, ciò non affetta la sostanza, purché un documento regolare esista.

La monizione in parola dev'essere ripetuta due volte » *post unam et alteram monitionem* » cosicchè una non basta, giacchè allora il testo avrebbe detto « *post unam aut alteram* » — Ma se il Vescovo ne fa una sola, da valere per due, può dopo di essa procedere agli atti della remozione ? È certo che, nei casi in cui il diritto canonico richiede la triplice monizione, i canonisti ammettono che se ne possa fare una per tre, in un modo perentorio, però è necessario che ciò si esprima, altrimenti non ha valore. Lo stesso crediamo che possa farsi qui, a condizione che nell'unica monizione venga espresso che essa valga pure per la seconda perentoriamente: è nota la regola giuridica « *ubi eadem est ratio, ibi eadem et iuris dispositio.*»

9.ª — La *disobbedienza* ai precetti dell'Ordinario, dopo una prima e seconda monizione ed in materia grave, come lo smettere la familiaritá con qualche persona o famiglia, l' attendere alla dovuta custodia e pulitezza della Casa del Signore, l'essere moderato nell'esigere le tasse parrocchiali e simili.

Questa causa, da un canto ha il suo fondamento nella disobbedienza alle giuste ingiunzioni dell' Ordinario, dall'altro è un complemento delle cause precedenti. Poichè, oltre ai già enumerati doveri, il Parroco ne ha molti altri, che a quelli fanno capo; e se in essi viene a mancare gravemente, incombe l'obbligo al Vescovo di richiamarlo ed ingiungergli quanto è giusto per la regolarità dell'ufficio e ministero parrocchiale. Sarebbe pertanto ancor più grave la mancanza del parroco, se non ubbidisse agli ordini del Vescovo. Gli è perciò che il legislatore ne ha fatto pure un capo che dia luogo alla remozione.

Anche qui si richiede che preceda prima la doppia monizione formale e di cui costi negli atti, per potersi dire che sia prenunzia di prossima remozione, appunto come abbiamo detto per la causa ottava.

La disobbedienza dev'essere relativa a materia grave. Il te-

sto ne enumera tre come esempio, che sono le principali; una che si riferisce alla condotta personale del parroco, cioè di evitare le familiarità sospette con qualche persona o qualche famiglia, l'altra che ha relazione con la casa di Dio, qual'è la custodia e la pulitezza del tempio e degli oggetti sacri; la terza che ha rapporto coi fedeli, cioè la maniera niente regolare nell'esigere le tasse parrocchiali.

Riguardo al primo caso, nessuno può porre in dubbio che, dopo di avere il Vescovo, oltre le monizioni paterne, intimato formalmente per due volte di smettere le familiarità sospette, abbia il diritto e il dovere di procedere alla remozione. Per gli altri casi, forse a prima vista parrà troppo che l'Ordinario abbia il diritto di venire ad una misura di tal rigore. Però bisogna considerare che ad un tal passo non si viene per mancanze leggiere, e per le stesse mancanze gravi, se non sono abituali e tali che diano grave scandalo ai fedeli o li ritraggano dal tempio, o dall'adempimento dei doveri cristiani. Che se poi le mancanze sono gravi e frequenti, ed il parroco, non ostanti i ripetuti ordini del Vescovo, fa l'orecchio del mercante come suol dirsi, il Vescovo non può più tenersi sicuro in coscienza di lasciar correre la china con grave danno delle anime. Un Visitatore Apostolico tempo addietro, dopo di avere visitato la Chiesa parrocchiale, veniva condotto dal parroco nella casa sua, ove il parroco stesso lo invitava ad ammirare la bellezza e l'eleganza della casa e della mobilia. Il Visitatore, dopo di averla vista, gli disse: « Io ne resto pienamente ammirato: me se voi aveste spiegato lo stesso interesse per la vostra Chiesa parrocchiale, essa non sarebbe quel luridume che è ». Come sia rimasto il parroco, non so; ma la lezione fu ben data. I fedeli certamente non potevano formarsi un buon concetto di lui, in quanto a zelo pastorale; come egli lasciava in uno stato così deplorevole la casa materiale del Signore, é da dire che lasciasse anche in abbandono le anime che sono il tempio vivente di Dio: cercava *quae sua sunt*, *non quae Jesu Christi*. In tal caso il Vescovo adempie al suo dovere con l'agire energicamente

Sappiamo poi anche noi, quanti peccati si commettono e quanti inconvenienti si deplorano in certi luoghi a riguardo delle tasse parrocchiali. Queste devono essere stabilite dal Vescovo o dalla legitima consuetudine. Può il parroco mancarvi, esigendo oltre del diritto; esigendo con vessazioni gravi e scandalose, sia mediante atti legali, sia con altri mezzi, negandosi al ministero ecclesiastico se non soddisfino alle tasse, negando lo stesso ministero gratuito ai poveri, facendo soffrire gravemente i fedeli per ragione delle tasse e via dicendo. Il Parroco è giusto che esigga le tasse, primo perchè gli si devono per diritto, secondo per non portare pregiudizio ai suoi successori; ma deve osservare in pari tempo la giustizia e la carità: la giustizia, non esigendo oltre quanto compete: la carità, rilasciandole a quelli che per povertà non possono pagare: la giustizia e la carità insieme, servendosi di modi e mezzi legitimi da non dare scandalo ai fedeli e non ritrarli dai loro doveri cristiani. Se mancasse in tal maniera, non potrebbesi negare che sia responsabile innanzi a Dio e alla società.

Il testo, alle tre enumerate cause addotte come esempio, aggiunge le parole « ed altre simili, *et similium.*» Dicevamo noi, che le altre simili si riferiscono alle tre esposte come a principali. In altri termini, il legislatore ha inteso indicare quegli atti o quei fatti colposi del parroco, per i quali egli dia grave mal esempio con la sua condotta personale, trascuri con sua grave negligenza la chiesa o le chiese a lui affidate, ritragga dai doveri di cristiano i suoi fedeli nelle relazioni che intercedono tra lui e loro. E in quanto al primo, per esempio il non celebrare mai la S. Messa se non quando gli si offra l'elemosina, o il celebrarla in peccato mortale notorio e abitualmente, il dare cattivo esempio *contra scatum*, pur non avendo familiarità con persone, lo scandalizzare i fanciulli, l' essere ascritto alla massoneria, il sollecitare *ad turpia* in confessione e via dicendo. Per la sollecitazione, dovendo il Vescovo riferire al S. Officio, crediamo che la rimozione per questo capo sia riservata al S. Officio medesimo. In quanto al secondo, se per esem-

pio il parroco lascia la chiesa affidata a persone che ne abusano con atti disonesti o indecenti al luogo di Dio, come introdurvi animali, servirsene ad usi profani o vili, e pur sapendolo il parroco lascia correre e non mette riparo; lo stesso è da dirsi per la nettezza della Chiesa, dei vasi sacri e dei paramenti, e principalmente, se sono usati gli oggetti a scopi profani: se le rendite sono distratte ad altri usi che non siano i religiosi o quelli della chiesa. Riguardo al terzo poi, se, per esempio, il parroco vessa ingiustamente le famiglie o gli individui, se semina la discordia tra loro, se si intromette imprudentemente nei loro affari privati, se si addossa liti di fronte ai tribunali civili senza che gli appartengano, ed altre cose somiglianti; tutto insomma che disturbi gravemente le relazioni di Pastore nel suo ufficio e che risulti a danno spirituale dei fedeli benchè indirettamente.

Da tutte le nove cause esposte dal diritto risulta, che nella mente del legislatore è previsto ogni motivo per cui il parroco possa rendersi indegno, o nocivo, o inutile nel suo ministero od officio e per cui, non potendosi più sostenere la sua presenza è necessità che rinunzi al suo officio e beneficio, ovvero ne venga rimosso.

Qui si chiede. Pei delitti contemplati dal diritto che inducono la privazione del beneficio a mezzo di formale processo canonico, può il Vescovo provocare la semplice rimozione canonica con la procedura del presente decreto? ovvero deve necessariamente usare il giudizio formale?

Le due specie di provvedimenti hanno un fine diverso tra loro. La privazione del beneficio in conseguenza di un delitto commesso, ha per fine primario ragione di pena per il delinquente e riparazione dell'ordine pubblico leso, e per fine secondario l'utilità dei fedeli. La remozione economica ha invece per fine primario l'utilità dei fedeli, e non ha ragione di pena, come si esprime il presente decreto nel suo principio: e, dove si parla di delitti, solo indirettamente ha una certa ragione di pena per il delinquente. Or, quando si tratta di riparare l'or-

dine pubblico turbato e leso, il Vescovo non può prescindere dal prendere le misure opportune, molto più quando queste sono prescritte dal diritto medesimo; poichè in tal caso é lo stesso diritto che provvede ed il Vescovo non é altro in simili circostanze che esecutore vindice della legge e deve per conseguenza agire in conformità alle prescrizioni della legge stessa. Laonde, a rigore parlando, il Vescovo per i delitti che in forza del diritto inducono la privazione del beneficio, deve procedere alla privazione di esso seconda la procedura che il diritto vuole; e ciò perché di fronte alla società lesa apparisca mediante le solennità dovute la riparazione dell'ordine turbato. Nel fatto della remozione economica, non trattandosi di pena, ma di semplice provvedimento agli inconvenienti gravi che si hanno a lamentare, é prescritta si una forma processuale, perchè degli atti dell'Autorità debbono rimanere i relativi documenti, ma non però quella forma di processo che ha di mira la restaurazione solenne dell' ordine pubblico pubblicamente leso. Cosicchè, se pei delitti sanzionati dalla privazione del beneficio si avessse ad usare la remozione economica, questa non verrebbe ad ottenere tutto intero il fine che il legislatore si propose nel costituire la privazione del beneficio in pena del delinquente. Per queste ragioni noi siamo di avviso che in simili casi il Vescovo sia tenuto a procedere con giudizio formale.

Ma, se, pur sapendosi sicuro il delitto, si prevede chiaramente dalle circostanze che esso non risulterà provato, o perchè il delinquente intorbiderá le acque, o perchè i testimoni avranno timore di deporre la verità dei fatti e, quindi si ha la morale certezza che il processo canonico sarà frustraneo nei fini del diritto ?— Allora, noi crediamo che il Vescovo, non potendo in tal caso ottenere il fine primario della legge, qual' è quello di riparare legalmente all'ordine sociale leso, debba tuttavia provvedere all'interesse spirituale dei fedeli, che sarebbe l'altro fine della legge e perciò torna opportuna la remozione economica.

Se durante il processo canonico si viene a scoprire che esso

riuscirà frustraneo per le ragioni anzidette, si può sospendere per procedere alla remozione economica? — Crediamo che si possa sospendere, quando la sospensione si faccia a termini del diritto e per i motivi del diritto. Allorchè uno è citato davanti ai tribunali, la sua fama è compromessa; e perciò ha diritto, o che sia completato il processo perchè risulti, o la sua reità o la sua innocenza, e lasciarlo in sospeso senza una ragione grave, sarebbe contro equità e giustizia. Il motivo poi, dev' essere di quelli contemplati dal diritto medesimo, perchè, se così non fosse, il convenuto potrebbe giuridicamente obbligare il giudice a proseguire il processo.

E se compito il processo canonico e dichiarato non constare del delitto, ovvero dichiarata la non reità, e venutosi a scoprire che il delinquente a via di imbrogli ha fatto sì che il processo avesse tale risultato, può il Vescovo passare alla remozione economica? — Se la sentenza data, dichiara non constare, ovvero la non reità, e il Vescovo in seguito ha altre prove e documenti chiari, oppure ha chiare prove e documenti in mano per accertare i suoi brogli, potrebbe. È certo che, avendosi nuove prove e nuovi documenti, il processo può rifarsi, a meno che, secondo quanto abbiamo detto sopra, non possa eccepirsi la prescrizione penale. Or, la remozione economica colle presenti disposizioni non si decreta senza una forma di processo, che per quanto economico e retto da una procedura particolare, pure è sempre un processo; dimodochè le ragioni della rimozione vengono provate. Per conseguenza, le nuove prove e i nuovi documenti si possono addurre nel processo della remozione intentata in base alle disposizioni or date col presente decreto. Tutto ciò si intende, nel caso che il capo per cui il delinquente è stato tradotto al tribunale, perduri lo stesso: poichè, se un nuovo capo di delitto si presenta, ovvero un secondo fatto del medesimo delitto, allora vi sono le ragioni per introdurre un nuovo processo canonico, o, nel caso di frustraneità, giusta gli argomenti sopra esposti, procedere alla remozione economica.

CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA LIBRARY WASHINGTON, D. C.

CAPO II.

Del modo di procedere in generale

La procedura generale per la remozione economica di un parroco comprende queste parti: 1° La doppia monizione del Vescovo, se si tratta di procedere in base al motivo ottavo e nono; per gli altri motivi non é necessaria; 2.° L'invito a rinunziare intimato dal Vescovo, previo il consenso di due Esaminatori Sinodali o Prosinodali; 3° Nel caso che non rinunzî, il decreto di remozione emanato dal Vescovo, previo il consenso degli Esaminatori suddetti; 4° Se il parroco interpone ricorso, la revisione degli atti, fatta da due Parroci Consultori; 5° La conferma del decreto di remozione, e il provvedimento al parroco rimosso. — Queste sono le parti principali di tutta la procedura, ognuna delle quali comprende diversi atti, che verremo esponendo in seguito, meno quanto riguarda la monizione, di cui già si é parlato.

Il testo dice che le regole seguenti, stabilite per la presente procedura, in ciò che si riferisce alla sostanza del processo si richiedono alla validità del processo, dimodochè, mancandosi in alcuna di esse che ne tocchi la sostanza, il processo sarà nullo, e gli atti non avranno valore. Le andremo indicando, man mano che verranno esposte. É chiaro che le parti sopra indicate, formanti l' ossatura principale del processo, si riferiscono alla sua sostanza e perciò si richiedono *ad validitatem.*

CAPO III.

Le persone necessarie per decretare la remozione

Prima che fosse stabilita la presente procedura, era il solo Vescovo che agiva nella remozione economica del parroco. Era conveniente e giusto che egli assumesse altre persone per averne consiglio; ma ciò non era prescritto alla validità degli atti.

Or non così. Il Vescovo, sia per invitare il parroco a rinunziare, sia per emanare il decreto di remozione, sia per confermarlo qualora il parroco interponga ricorso, agisce insieme ad altri due; i quali per l'invito a rinunziare e per l'emanazione del decreto di remozione devono essere due esaminatori Sinodali o Prosinodali, e non possono essere altre persone; per la conferma in caso di ricorso devono essere due Parroci Consultori e non altri. Viene a costituirsi così un tribunale di tre persone, di cui il capo è il Vescovo stesso, e gli altri due sono congiudici insieme con lui.

L'istituzione degli Esaminatori Sinodali fu stabilita dal Concilio di Trento, sess. XXIV c. 18 de Reform. Ivi si ordina che nel Sinodo Diocesano da tenersi ogni anno, il Vescovo proponga all'approvazione del Sinodo almeno sei Esaminatori che servissero per esaminare coloro che si presentino al concorso per i beneficî parrocchiali vacanti. Il Concilio Tridentino prescrivendo (loc. cit. c. 2) che il Sinodo si celebri ogni anno, ha voluto che ogni anno si eleggessero i suddetti Esaminatori; i quali perciò vengono chiamati Sinodali ed hanno pertanto la durata di un anno. Se nel corso dell'anno, prima della celebrazione dell'altro Sinodo avesse a morire uno degli Esaminatori, il Vescovo lo supplirà lui col consenso del Capitolo, e piglierà il nome di Esaminatore Prosinodale. Siccome però i Sinodi annuali caddero in desuetudine, e si sono celebrati di tanto in tanto, quando se ne è inteso il bisogno, i Vescovi munitisi delle opportune facoltà della S. Sede, hanno eletto fuori Sinodo simili Esaminatori, col consenso del Capitolo per tre o cinque anni, a seconda della concessione, ed anche questi hanno preso il nome di Prosinodali.

Pio X però, col presente decreto ha innovato il diritto rispetto a ciò. Ed ecco:

Se vi ha Sinodo, il Vescovo deve eleggerli nel Sinodo secondo il diritto comune, se no, fuori di esso; ma ha di bisogno del consenso del Capitolo, altrimenti l'elezione sarà nulla. Dove Capitolo Cattedrale non esiste, questo è supplito dal Cor-

po dei Consultori Diocesani che tengono il luogo del Capitolo il che per lo più avviene nei luoghi prima soggetti alle Missioni e poi ordinati secondo la Gerarchia Ecclesiastica ordinaria, ed in cui il Capitolo Cattedrale a norma del diritto non si é potuto costituire. Questo corpo di Consultori Diocesani è quindi diverso dei Parroci Consultori voluti dal presente Decreto e di cui parleremo appresso. (S. Congr. Concist. 3 ottobre 1910 n. 9.) Il consenso del Capitolo dev' essere dato *capitulariter*, e perciò non vale raccogliendo il voto di ogni singolo capitolare economicamente ed in forma privata; dev' essere dato a suffragi segreti, per lasciare ad ogni membro del Capitolo la libertà di dare il suo giudizio; dev' essere pure dato su ogni singolo nome proposto, potendo accadere che si dia il voto affermativo ad uno e negativo ad un alt o. Perché il consenso, o meno, sia valido, si richiede e basta, che vi sia la maggioranza assoluta dai votanti presenti, e non si richiede che vi sia l' unanimità, perchè non è il caso di applicare la regola del diritto: *quod omnes tangit, ab omnibus probari debet.* Per questa prima volta, dopo il presente decreto ed in conseguenza di esso, nelle disposizioni transitorie messe in fine, si ordina di procedere al più presto, o alla confermazione degli Esaminatori esistenti, o alla elezione di nuovi, se non ne esistono eletti. Per la confermazione di quelli che già vi sono secondo le stesse disposizioni transitorie, non si richiede il consenso del Capitolo, ma solo il suo consiglio, cosicchè nel caso che il consiglio sia negativo, il Vescovo non è tenuto a seguirlo: il consenso è stato dato già precedentemente. Se poi si devono eleggerne di nuovi, allora è necessario il consenso. — In questa confermazione degli Esaminatori esistenti, può il Vescovo escluderne qualcuno? — Senza una giusta e grave causa non può; il testo ordina semplicemente di passare alla loro conferma, o alla loro rinnovazione. Se poi vi ha una giusta, grave causa, lo può col consenso del Capitolo.

Non è stabilito il numero degli Esaminatori, essendo ciò rimesso al prudente arbitrio del Vescovo: « quot Ordinarius pru-

denti suo iudicio necessarios iudicaverit ». Non é più tenuto pertanto ad eleggerne almeno sei, come nel diritto antico, anche se l' elezione si faccia nel Sinodo.

Con le nuove disposizioni, gli Esaminatori non durano più un anno, ma cinque anni, a meno che infra questo tempo vi sia il Sinodo, perchè allora cessano dal loro officio. Il Vescovo non ha più bisogno di farsi autorizzare dalla S. Sede per la loro elezione fuori del Sinodo. (S. Congr. Concist. loc. cit. n. 3) ma spirati i cinque anni passerà alla loro elezione essendo essi tutti decaduti dalla loro carica, *ipso iure*. Possono essere rieletti, o tutti o in parte; si richiede però il consenso del Capitolo per ognuno di loro, come abbiamo detto sopra, ancorchè si tratti di rieleggere quelle persone che sono scadute, appunto perchè, non è una semplice conferma, ma una elezione *de novo*.

Se prima di terminare il quinquennio, si celebrerà il Sinodo, gli Esaminatori che esistono, cessano dal loro officio, dovendosi essi rinnovare in seno al Sinodo medesimo, e dureranno alla loro volta per lo spazio di cinque anni, tranne il caso che infra quel tempo vi sia un nuovo Sinodo. — Se tra un Sinodo e l' altro, ovvero durante il quinquennio, un Esaminatore avesse a morire, ovvero a cessare dal suo officio sia per averne occupato un altro incompatibile, sia perchè rimosso, sia per altra causa, allora il Vescovo, secondo le presenti disposizioni, penserà a sostituirlo, sempre col consenso del Capitolo. Se il numero che rimane è sufficiente, non ha obbligo di sostituirlo.

Gli Esaminatori così eletti, tanto Sinodali, quanto Prosinodali, non sono solamente per la remozione economica dei parroci, sibbene per tutti gli altri casi in cui il Vescovo é tenuto adibirli, come per es. nel concorso ai benefici parrocchiali. (S. Cong. Concist. loc. cit. n. 1.)

Oltre del corpo degli Esaminatori, Pio X ha stabilito quello dei Parroci Consultori. Questa è una nuova istituzione, ed ha un solo compito, quello cioé di rivedere, secondo le norme

dall' attuale decreto prescritte, gli atti compiti dal Vescovo cogli Esaminatori, nella remozione di un parroco.

Trattandosi di un nuovo officio, il Vescovo, attenendosi alle disposizioni transitorie cennate, mentre passerà alla conferma o alla rielezione degli Esaminatori, da farsi la prima volta dopo la pubblicazione del presente decreto, procederà pure alla elezione di simili parroci consultori, per la quale è necessario il consenso del Capitolo.

La scelta dev' essere tra i parroci, e tra quelli che soggiacciono a questa nuova procedura come diremo appresso, vale a dire tra coloro che possiedono un vero beneficio parrocchiale. Quanto a tutto il resto che riguardi la elezione, il modo di eleggere, il tempo dell' elezione medesima, la durata, la remozione, la rielezione, il consenso, il consiglio, ecc. bisogna regolarsi allo stesso modo come per gli Esaminatori, ai quali sono equiparati.

Può il Vescovo eleggere ad Esaminatore il suo Vicario Generale?— La S. Congr. Concist. (loc. cit. al n. 6,) risponde che non conviene, « non expedire ». Ed è chiaro, dovendo il Vescovo per simile processo assumere due Esaminatori e quelli soltanto anziani, come si dirà, e dall' altro canto formando il Vicario Generale in molte cose unica autorità col Vescovo, in tal caso, nel fatto e moralmente, il tribunale inquirente verrebbe costituito da due e non da tre siccome vuole il decreto. Nè vale il dire che il Vescovo saltando il Vicario Generale sceglierà quello appresso; perchè allora la sua elezione diverrebbe inutile.— Ma se il Vescovo per mancanza di personale, sia nella sua Diocesi come in quelle vicine o per altre giuste e serie ragioni lo elegga, vale simile elezione, ovvero è *ipso iure* nulla? Crediamo che vale, per la ragione che la Congregazione ha inteso proibirla per motivo di convenienza e non ha dato una proibizione assoluta: se avesse inteso invalidarla, avrebbe risposto « negative ». Sicchè, tranne forti ragioni, non è espediente che il Vicario Generale venga eletto Esaminatore. Le stesse ragioni crediamo che militino per la e-

lezione del Vicario Generale a Parroco Consultore, quando per dispensa Pontificia, il Vicario Generale trattiene il beneficio parrocchiale che prima si aveva.

Il Regolare può essere eletto ad Esaminatore ovvero a Parroco Consultore? — La S. Congregazione Concistoriale, loc. cit. n. 4 risponde di sì; però affinchè possa essere eletto a Parroco Consultore deve essere Parroco e di quei Parroci che soggiacciono alle disposizioni del presente decreto. La ragione per cui si richiede che sia parroco, si è che il corpo dei Consultori è stato istituito a garanzia del parroco removendo, perché, rivedendo gli atti compiuti, dia il verdetto che tutto è proceduto secondo regola o meno, in fatto di un loro collega: è giusto quindi che sia del numero dei parroci. Se non appartenesse al numero dei parroci, la sua elezione a Consultore sarebbe nulla.

Può il Vescovo eleggere ad Esaminatore o Parroco Consultore un estradiocesano? — La sullodata Concistoriale, loc. cit. n. 5, lo permette per le piccole diocesi, ovvero quando vi sia una giusta causa. E difatti nelle piccole diocesi, per la scarsezza del Clero potrebbe il Vescovo, o non avere le persone idonee, oppure potrebbe trovarsi nella circostanza che siano Esaminatori o Consultori quelli stessi che meritino essere rimossi; deve quindi avere agio a spaziare nella elezione. Per le Diocesi poi che non sono piccole, che hanno cioè un numero sufficiente di sacerdoti, la causa ragionevole per cui il Vescovo possa eleggere l'estradiocesano non sarebbe altra che, o i soggetti meritevoli non possono essere eletti perchè occupino un officio incompatibile con quello in parola, o non vi siano soggetti idonei in numero sufficiente. Ed in tal caso il motivo si riduce a quello stesso che milita per le Diocesi piccole, cioè la condizione di non potere il Vescovo spaziare nella scelta.

Si chiede finalmente, se un parroco possa fare da Esaminatore, e se possa fare nello stesso tempo da Esaminatore e da Consultore. — Nessuna difficoltà che faccia da Esaminatore quando ne sia idoneo. (S. Congr. Concist. loc. cit. n. 7.) In

quanto ad Esaminatore e Consultore insieme, la stessa Concistoriale (n. 8) lo permette, purchè non sia adibito per i due uffici nella medesima causa. La ragione è chiara, perchè se i Parroci sono chiamati soltanto alla revisione degli atti compiti dagli Esaminatori, è naturale che la revisione sia eseguita da persona diversa. A questa occasione la sopra lodata Concistoriale soggiunge che in generale non conviene che si accumulino nella medesima persona più uffici. Ciò vuol dire, che se il Vescovo ha numero sufficiente di Sacerdoti per iscegliere, è meglio designare persone diverse; nel caso contrario può accumulare.

Abbiamo detto sopra, che tanto gli Esaminatori quanto i Consultori durano in officio cinque anni, a meno che prima di questo termine si celebri il Sinodo, poichè in tal caso bisogna procedere a nuova elezione nel Sinodo medesimo. Mentre però sono in carica non possono essere rimossi dal Vescovo se non interviene un grave motivo. Allora siccome furono eletti col consenso del Capitolo, così non potranno essere rimossi se non col consenso dello stesso Capitolo. Allo stesso modo che abbiamo detto di sopra, il consenso deve essere dato *capitulariter* ed a maggioranza di voti segreti. A far ciò il Vescovo deve esporre al Capitolo il motivo, dovendo appunto il consenso essere motivato, e, se trattasi di ragione occulta, il Capitolo è tenuto a mantenere il segreto per provvedere alla fama dell' Esaminatore o del Consultore rimosso. Prima di procedere alla sua remozione, può il Vescovo invitarlo a rinunziare da sè, e l' Esaminatore o Consultore, vedendo la gravità del motivo, non si negherà.

Ma la rinunzia, oltrechè dal Vescovo, deve essere accettata pure dal Capitolo?

Se un Esaminatore, od un Consultore avesse a presentare la rinunzia, crediamo che basti la sola accettazione del Vescovo e non si richieda l'accettazione del Capitolo. Nell'intenzione del diritto, il consenso del Capitolo è richiesto nella elezione, perchè da questo possono essere conosciuti motivi di indegnità che siano ignorati

dal Vescovo; e così è richiesto nella remozione perchè nello spogliare un individuo del suo ufficio, il Vescovo non proceda da solo, potendosi dare dei gravi motivi non conosciuti dal Vescovo perché non sia dato un tal passo. Però nella semplice rinunzia dalla parte di un investito, non venendo in pericolo, nè l'ufficio stesso, nè la fama dell' investito, può il Vescovo, trovando buone le ragioni, accettar la rinunzia da sè solo, e limitarsi soltanto a darne semplice partecipazione al Capitolo. Cosí, nel caso di fatti occulti, vien tutelata la fama dell' individuo. — Nel rimuovere dal suo ufficio un Esaminatore od un Consultore non è richiesta la procedura del presente decreto.

Si chiede: Un Consultore, ovvero un Esaminatore che sia Parroco, cade *eo ipso* dal suo ufficio, incorrendo in uno di questi motivi di remozione contemplati dall' attuale decreto? — Il Consultore o l' Esaminatore Parroco, incorrendo nei suddetti motivi, possono soggiacere al presente processo di remozione. Data la sentenza definitiva di remozione, il Consultore cade *eo ipso* dal suo ufficio di Consultore, appunto perchè essi devono essere scelti tra i Parroci; l' Esaminatore non cade, potendo bene un sacerdote essere idoneo per Esaminatore, pur non essendolo per Parroco: per altro gli Esaminatori possono bene scegliersi fra quelli che non sono Parroci. Abbiamo detto « data la sentenza definitiva » poiché durante il processo non conviene spogliarlo dal suo ufficio, a meno che non si tratti di impotenza o di fatti che già dánno scandalo grave al popolo, in vista del quale la prudenza vuole che si smetta tosto un tale ufficio. Il Vescovo procurerà in tale caso di indurlo a rinunziare, o se ciò l' investito non voglia, potrà egli stesso esonerarlo col consenso del Capitolo.

Allorchè bisogna venire ad istituire un processo di questi, il Vescovo nello assumere i due Esaminatori, ed in seguito poi per la revisione degli atti nell' assumere i due Consultori, non ha libera scelta, ma dal diritto medesimo è obbligato a prendere i due più anziani per ragione di elezione, ed in parità di elezione i due più anziani di sacerdozio, e, qualora vi

sia pure la parità di sacerdozio, i due più anziani per ragione di età.

Domandata la S. Congregazione Concistoriale se le elezioni precedenti di un Esaminatore o di un Consultore producano per lui anzianità allo scopo in parola, ha risposto (loc. cit. n. 10) che no. Dimodochè, simile anzianità di elezione deve computarsi in relazione al quinquennio per cui durano in carica. Laonde, se il Vescovo nello eleggerli ha tenuto date diverse, anziani saranno quelli eletti prima: se poi li ha eletto con la medesima data, non ha più ragione l' anzianitá elettiva ma bisogna ricorrere a quella del sacerdozio, o, se mai, dell' età. La stessa S. Congregazione Concistoriale ha poi dichiarato (loc. cit. n. 11) che l'errore nel computare l'anzianità non induce l' invalidità degli atti.

Se, nel tempo che si tratta la remozione di un Parroco, vi ha bisogno di introdursi quella di un altro, può il Vescovo per questo secondo processo assumere i due Esaminatori susseguenti, essendo già i primi due occupati nel processo del primo? – Crediamo che sí. E ciò, sia per non agglomerare il lavoro in quelli soli, sia perché i primi possono considerarsi impediti in ordine alla subbietta materia, e sia ancora perché essendo due processi distinti, possono bene trattarsi da persone diverse. Lo stesso possiamo dire pei due Consultori che debbono rivedere gli atti.

Se il Vescovo senza ragione, ovvero per una causa lieve, lascia il più anziano per assumersi l' altro Esaminatore o Consultore seguente, è valida la procedura? – Basati sulla risposta della Concistoriale sopra cennata, che l'errore sull' anzianità non invalida gli atti, crediamo che la procedura sia valida, e che un cotale ordine dal testo sia stabilito piuttosto come direttiva e quindi ad liceitatem, non già ad validitatem. Certo che il Vescovo non si determinerà mai a ciò, senza ragione grave, tanto più che quando ha scelto gli Esaminatori e i Consultori lo ha fatto con riflessione e maturità.

Il testo aggiunge che quando qualcuno degli Esaminatori o

Consultori è evidentemente sospetto per una ragione riconosciuta nel diritto, il Vescovo, prima di cominciare il processo può tralasciarlo ed assumersi il seguente. Ed aggiunge ancora il testo, che per una stessa ragione riconosciuta nel diritto, può il parroco, appena si introduce il processo, far la sua eccezioze contro simili Esaminatori e Consultori.

Essendo gli Esaminatori e i Consultori, congiudici col Vescovo, la ragione riconosciuta nel diritto per la quale possano essere esclusi, è naturalmente quella ammessa dal diritto per escludere il giudice o i giudici nei processi forensi, si intende, ecclesiastici. I giudici, e con essi i Commissari, i Visitatori, gli Assessori, i Procuratori, gli Avvocati, gli Attuarii, possono essere eccepiti, o come dice il diritto, *recusati*, e perciò stesso esclusi (recusare idem est ac declinare, reiicere aut nolle, l. recusari 93 ff. de aquis. haered.; l. recusare 6 ff. ad Trebel.) sia per motivo di incompetenza, sia per motivo di sospetto. L' eccezione fatta per ragione di incompetenza si dice perentoria; quella per ragione di sospetto, dilatoria. Non è qui luogo di parlare della prima, posto che il Vescovo non adibirá Esaminatori o Consultori che non siano stati legittimamente eletti. Parliamo pertanto della seconda.

« Suspectus porro is nobis dicitur cui non adhibemus fidem, cui nos omnino committere nolumus, nec committi tuto putamus, arbitramurque potius partes adversarii iniuste quam nostras iuste sequuturum. » (Pignatelli, tom. 9, cons. 151 n. 7) « Suspiciones autem quibus reiiciuntur Iudices, Commissarii, Visitatores non tantum sunt illae quae arguunt suspectum tutorem vel debitorem, sed et ultra aliae ex odio et amicitia collectae et iudicatae. » Idem. loc. cit. n. 8 — « Causae ex quibus oriuntur suspiciones, de quibus conqueri quis iuste possit, illae in genere esse possunt quae reiiciunt a testimoniorum fide testes, paucis exceptis.. leviores causae suspicionis facilius reiiciunt Iudices quam testes; quia plures Iudices facilius habentur quam testes. ». Idem, loc. cit. n. 9. — Lo stesso autore, nei numeri seguenti enumera sedici motivi di so-

spetto, per i quali si possa eccepire contro dei giudici. Essi hanno tutti per fondamento il timore che il giudice non dia, o non possa dare una sentenza spassionata, essendo naturale che attese quelle circostanze, penda più per una parte che per l' altra. Codesti motivi in ultima analisi si riducono, o alla nimicizia verso il reo o alla speciale affezione o relazione verso il nemico del reo, la quale indirettamente va a risolversi nella prima. La nimicizia può essere effettiva o induttiva, in quanto sia reale, ovvero procurata da cause esterne, come un ingiusto timore o minaccia incussa da altri, oppure da corruzione, per mezzo di promesse, di denaro, di preghiere, e simili. Anche l' affezione al nemico del reo può essere effettiva od induttiva, secondo che sia reale ovvero supposta per finzione di diritto, attese le relazioni speciali, come se il nemico del reo fosse parente o familiare del giudice, ovvero membro dello stesso corpo morale, oppure il giudice gli abbia fatto nella stessa causa da avvocato, da procuratore, da teste e simili, o ne sia fideiussore, erede, etc. Queste sono le cause principali riconosciute nel diritto per le quali uno possa respingere dal suo ufficio un giudice.

Or, il caso della remozione economica non é un processo formale giudiziario e i motivi addotti non si applicano perfettamente. Nondimeno, avendo da un canto una forma di processo e rivestendo gli Esaminatori o Consultori la natura di giudici, e stabilendo d' altra parte il testo il diritto di esclusione, cosa fondata abbastanza sul diritto di natura, é necessario che simili motivi vengano applicati e, mutatis mutandis, adattati alla presente procedura. La ragione dell' esclusione di un Esaminatore o di un Consultore è fondata sul timore legitimo che essi non abbiano a giudicare serenamente, tirati, come siano o possano essere dalla passione. Posto che la remozione economica non ha attore perché non si tratta di provvedimento penale, le relazioni giuridiche pertanto, intercedono fra l' Esaminatore o Consultore e il parroco amovendo. Or secondo che abbiamo accennato di sopra, l'Esaminatore (e si dica

lo stesso del Consultore) può trovarsi rispetto al parroco amovendo nello stato, o di troppa affezione verso di lui, cosicché potrà giudicare con favore mentre sia da giudicare con rigore, e in tal caso lo esclude il Vescovo, ovvero nello stato di troppa avversità, cosicchè potrà giudicare con animositá invece che con serenità, e in tal caso lo esclude il parroco amovendo. La prima parte si avvererà quando l'Esaminatore è un parente, o ne è erede, o ne ha ricevuto denaro, promesse, minacce, ovvero ne è creditore o debitore, oppure sia coinvolto col parroco nei delitti incriminati, giacché in tale circostanza per difendere sè stesso tratterebbe benignamente il removendo. La seconda si avvererà se l'Esaminatore è un nemico, un oppressore, un pubblico motore della remozione, o abbia dato causa efficace all' *odium plebis* verso del parroco, se abbia avuto lite in tribunale col parroco e ne sia rimasto soccombente, e simili. A tutto questo è da aggiungere che il Vescovo deve escluderlo se nella tale causa è necessario far da teste, giacchè nella medesima causa non si può far da teste e da giudice insieme.

La eccezione o l' esclusione deve farsi prima di incominciare la causa, a meno che si provi non essere conosciute prima le ragioni di sospetto, oppure siano sopravvenute dopo le circostanze che ne hanno dato causa.

Quando i motivi di sospetto sono ragionevoli e fondati, debbono essere accolte le eccezioni presentate dal Parroco. Ciò oltre che lo dice il testo del decreto presente, è ammesso da tutti i Canonisti, come fondato nel diritto di natura. — Il Parroco però deve presentare la sua eccezione in iscritto, la quale viene allegata agli atti « Debent insuper istae causae recusationis edi in scriptis ac libello comprehendi ut cogitate non temere proponantur, imminente poena temere proponenti, ut ita cogatur vel poenam luere vel probare causas propositas » Pignatelli loc. cit. n. 38. Nel frattempo però, il processo si sospende, finché verrà giudicato sulla legittimità della eccezione. Se questa verrá trovata giusta, l' Esaminatore sarà escluso e sostituito da un altro; se poi non verrà giudicata legitima, non

si terrà conto della eccezione e si proseguirà il processo. Anche la sentenza sulla legittimità, o meno, della eccezione sarà stesa in iscritto ed allegata essa pure agli atti.

Chi sarà la persona chiamata a giudicare sull' eccezione, presentata dal Parroco? Si ha nel presente testo, che l' Ordinario può escludere un Esaminatore (o Consultore) quando vi trova una delle sopradette ragioni riconosciute nel diritto. Per le eccezioni del Parroco il testo tace. Nelle cause forensi quando i giudici sono più d' uno e hanno giurisdizione *in solido*, cioè a dire ognuno ha pieno diritto di giudicare indipendentemente dagli altri, cosicché chi primo comincia una causa, egli la termina, allora gli altri possono giudicare sulla *causa recusationis*; come sarebbero i Vicarii generali in quelle Diocesi dove ne sono costituiti più d' uno. Se i giudici hanno facoltá di giudicare promiscuamente o successivamente, come sarebbe per la clausula « quod si ambo interesse non possunt, alter eorum procedat » anche in questo caso la causa di suspicione promossa contro di uno, può essere giudicata dall'altro o dagli altri; equivalgono allora i primi, avendo ognuno piena giurisdizione indipendentemente dall' altro. Quando però hanno giurisdizione cumulativa, e tutti formano quid unum, la causa di suspicione mossa contro di uno, si intende indirettamente mossa contro di tutti, e per gli altri non possono giudicare della causa di sospetto mossa contro del loro collega; in tal caso i giudici debbono commettere il giudizio ad arbitri scelti dalle parti contendenti. (Pignatelli, loc. cit. n. 66 e seg.) Il commettersi il giudizio agli arbitri vale quando la eccezione è fatta contro i giudici ordinarii: non vale quando è mossa contro gli Officiali, poiché in tal caso il giudizio spetta al Vescovo degli Officiali medesimi. (Idem. loc. cit. n. 90.) Or tutte queste disposizioni di diritto non si applicano con precisione alla presente procedura, essendo questa tutta nuova affatto; dà però luce alla nostra risoluzione. E di fatto gli Esaminatori o Consultori, quantunque abbiano il carattere di congiudici col Vescovo, nondimeno non sono tali a rigore di diritto, giacchè

è sempre il Vescovo, che come persona principale, giudica. Nemmeno possono dirsi Officiali come tali, giacchè essi un giudizio lo pronunziano insieme col Vescovo, principalmente quando si richiede il loro consenso. Sono persone volute dal diritto, la cui opera è richiesta necessaria per la validità dell'atto emanato dal Vescovo. Tenendo quindi conto che non soggiacciono alla comune disposizione del diritto e che dall' altro il Vescovo in forza del presente decreto può escluderli quando vi trova delle ragioni legitime, può il Vescovo dare il giudizio sulla *causa recusationis* mossa dal Parroco contro gli Esaminatori. Chè se l' eccezione contro l' Esaminatore implica anche quella contro il Vescovo, ovvero fosse semplicemente contro del Vescovo stesso, allora tacendo in proposito il testo dell' attuale decreto, e rientrando la questione nel diritto comune, il giudizio sarà commesso ad arbitri, i quali possono essere gli stessi Esaminatori chiamati, se questi sono sevri di sospetto, ovvero nel caso, gli Esaminatori susseguenti.

Quando il Vescovo esclude da sè qualche Esaminatore sospetto, è obbligato a dargli comunicazione in iscritto e quindi ad esporgli le ragioni? Crediamo che no;basti che ne dia communicazione orale, specialmente quando il motivo è pubblico e non leda la sua fama. Se si tratta poi di qualche caso che possa nuocere alla sua buona riputazione, tacendo il vero motivo potrà indurlo ad una dichiarazione scritta, nella quale adduca di non potere assumerne l' ufficio per quella volta, perchè impedito.

Il testo dispone, che se uno o ambedue degli Esaminatori o Consultori, sono impediti od esclusi, si assumeranno il terzo, il quarto, e così di seguito, secondo l' ordine dell' anzianità sopradetta. Qualora, per il numero troppo ristretto, specialmente nelle piccole Diocesi, tutti vengono ad essere, o impediti od esclusi, il Vescovo potrá passare all' elezione di altri Esaminatori o Consultori anche estradiocesani.

Quante volte appresso si dirà che il Vescovo deve richiedere il consenso dei due Esaminatori o dei due Consultori, è ne-

cessario, dopo fatta la discussione, venire ai voti secreti, e bisogna stare a quel parere che riporterà almeno due voti conformi. Il Vescovo allora, non può recedere da quel parere, ed è tenuto a starvi. Allorchè si tratta di cosa che richieda il consiglio dei due Esaminatori o Consultori, è tenuto a chiedere il loro parere; non è tenuto però a seguirlo, non ostante che essi siano concordi. Sia pel consenso, come pel consiglio, il testo richiede che se ne faccia regolare verbale sottoscritto da tutti e tre, il quale deve allegarsi agli atti. — Quando si procede alla votazione per aversi il consenso degli Esaminatori o Consultori, la votazione stessa deve farsi secreta, e non vale farsi all' aperto, non ostante che tutti e tre siano concordi, e ciò non solo perchè è richiesto dal testo, ma anche per dare maggiore libertà ai votanti di manifestare pienamente il loro parere; e se ne farà menzione nel verbale. Nel richiedere il consiglio, non è necessaria la votazione secreta, quantunque per la libertà del voto sia utile; il relativo verbale però deve farsi per allegarsi agli atti.

Tanto gli Esaminatori quanto i Consultori, debbono dare giuramento di mantenere il secreto su di ciò che vengono a sapere in forza di questo loro ufficio e principalmente sui documenti secreti, sulle discussioni tenute nelle adunanze, sul numero dei voti e su tutti altri motivi e ragioni addotte nello svolgimento del processo. Codesto giuramento può darsi una sola volta appena eletti e da valere per tutto il tempo che durano in Officio, purchè sia dato generale per tutte le cause a cui saranno chiamati; il Vescovo però, se lo crede espediente, può richiederlo, non ostante ciò, a principio di ogni singola causa. (S. Congr. Concist. cit. n. 12.) — Se alcuno manca al giuramento, manifestando qualche cosa importante e trasgredendo a quanto sopra vien disposto, scade dall' ufficio di Esaminatore o Consultore; a seconda della gravità della colpa può essere proporzionatamente punito dal Vescovo; con qualche altra pena, e, se dalla violazione del suo secreto proverranno dei danni, è tenuto a ripararli. — Il testo dice « amo

vendi erunt a munere ». Tale frase indica chiaramente che scadono dal loro ufficio, non *eo ipso,* richiedendosi la sentenza dichiaratoria del Vescovo; cioè a dire rimangono in carica finchè il Vescovo non li rimuova. La clausola poi « servatis servandis » importa che la mancanza sia accertata, che sia interpellato il delinquente, e così di seguito quanto si richiede per fatti gravi, e quanto si richiede dal presente decreto per la rimozione da simile Officio.

Dinanzi a chi gli Esaminatori e i Consultori debbono dare il giuramento ? — Non dicendo nulla di speciale il testo, si intende il diritto comune, e perciò, o dinanzi il Vescovo, o dinanzi il Vicario Generale, o ad un Sacerdote Delegato.

Nelle riunioni che il Vescovo ha da tenere con gli Esaminatori o Consultori, può adibire un Attuario per redigere i verbali ? — Il testo non parla di Attuario, se non nel caso che il Vescovo o un suo Delegato invita oralmente il Parroco a rinunziare al suo beneficio, e dice potere essere un qualche Sacerdote; e nel caso che il delitto sia occulto ed il Vescovo espone oralmente le ragioni dell' invito a rinunziare, dispone che faccia da Attuario uno degli Esaminatori. Se si esclude quindi questo secondo caso in cui il diritto medesimo stabilisce come Attuario uno degli Esaminatori stessi, crediamo che possa adibire un Sacerdote estraneo che faccia da Attuario e redigga i verbali; è tenuto peró ad emettere il giuramento di mantenere il segreto su tutti gli atti, non meno che gli Esaminatori e i Consultori, e con le medesime responsabilità. Egli nel caso non avrebbe alcun voto, né deliberativo né consultivo.

CAPO IV. — **Dell' invito a rinunziare**

Avendo il Vescovo delle prove sufficienti per giudicare con prudenza che un Parroco sia incorso in una delle cause sopracennate che inducono alla remozione del suo ufficio, chiamerà a sè i due Esaminatori anziani, e tutta esposta loro la

condizione del Parroco, discuterà sulla verità e gravità dei fatti, vale a dire, se sono muniti di tali caratteri da giudicarli veri, e non destituiti di fondamento, sia per l' ignoranza o malizia di coloro che li hanno riferito, sia perchè ne abbiano conoscenza di altri che distruggono quelli, e discutere inoltre, qualora siano veri, se sono di tale gravità da meritare la remozione al Parroco. Fatta la dovuta discussione, verranno alla votazione secreta, per stabilire se sia il caso di procedere al primo atto, cioè invitare formalmente il Parroco a rinunziare al suo ufficio e beneficio. Questo primo atto di invitare il Parroco a rinunziare, è necessario, cadendo esso in *substantiam processus*, sicchè mancando, si rendono nulli gli atti susseguenti. Viene eccettuato il caso che il Parroco sia affetto da pazzia, ovvero sia in condizione tale che non possa farsi simile invito, come p. e. se sia latente e non se ne sappia il luogo. Qualora sia trattenuto da altri ed impedito dalla libera comunicazione, bisogna aspettare sino al tempo che sia restituito in piena libertà, perchè non è giusto giudicare uno che non può liberamente discolparsi e difendersi. Se si trova detenuto in carcere, bisogna aspettare l' esito finale del giudizio che si svolgerà presso i tribunali civili.

Se, fatta la discussione e passati ai voti segreti, il risultato dello scrutinio sarà negativo, non si procederà più oltre. Quantunque non ci sarebbe bisogno per sè di conservarne relativo verbale, giacchè la risultanza della discussione è stata di non iniziare il processo, pure è bene stenderlo e conservarlo, potendo in appresso recar luce, nel caso che per quel motivo o per un altro, si avesse a venir nuovamente al processo di remozione. Se dallo scrutinio poi, risulta una decisione affermativa, allora il Vescovo passa al decreto di invito a rinunziare.

Col decreto del Vescovo che invita il Parroco a rinunziare, comincia formalmente il processo, essendo la discussione ed il verbale precedente un atto preliminare, per quanto necessario.

Il presente diritto dispone che in generale, il suddetto invito deve farsi in iscritto e tale comunicarsi al Parroco (una copia

sarà fatta per restare agli atti); però aggiunge che qualora si giudica più sicuro e più sbrigativo il farsi oralmente, potrá farlo il Vescovo, o un suo Delegato alla presenza di un Sacerdote che funzionerà da Attuario. Tanto il Delegato quanto l'Attuario, daranno prima il giuramento del secreto, come sopra si è detto. L' Attuario stenderà il relativo verbale, che si annetterà agli atti. Il verbale sarà firmato dal Vescovo (o dal Delegato) e dall' Attuario. Il Parroco può firmare, ma non è necessario.

Quando si deve fare l' invito verbalmente, invece che in iscritto ? — Il testo dice « *si tutius et expeditius videatur.* » La particella *et*, non ha qui significato copulativo, ma disgiuntivo, sicchè i due avverbi non sono da pigliarsi in *sensu composito*, ma in *sensu diviso*. Quindi si potrà fare, quando un tal mezzo sarà o più sicuro (*tutius*) o più sbrigativo (*expeditius*). « Tutius » se si temerà che il plico non giungerà a destinazione per probabile smarrimento, o vi saranno persone interessate a non farlo giungere, o non si potrà avere certezza che sia giunto, e si tema che altri l' abbiano a leggere pria che capiti in mano del Parroco, e simili. Notiamo che per i luoghi dove esiste ufficio postale, il mezzo migliore si è il plico raccomandato con ricevuta di ritorno. « Expeditius » se vi sono cose da esporre che non conviene metterle in iscritto perchè non conviene manifestarle ad altri, se le ragioni da esporre comprendono tali particolaritá che non possano esporsi con tutta efficacia in iscritto o indicare pienamente lo stato delle cose, o convincerne, come si deve, il Parroco e simili. Allora il Vescovo, o un suo Delegato, dopo che ne ha conchiuso con gli Esaminatori, farà venire a sé il Parroco ed alla presenza di un Sacerdote, che fará da Attuario, gli farà verbalmente l' intima di rinunziare. Il Sacerdote Attuario (che potrá anche essere uno dei due Esaminatori) ne stende regolare verbale e lo allegherà agli atti.

Il Delegato del Vescovo e il Sacerdote assistente come Attuario, devono dare il giuramento di mantenere il segreto ? —

E se il Delegato del Vescovo sia il suo Vicario Generale, deve darlo pure? — devono darlo, perché militano le stesse ragioni che per gli Esaminatori e i Consultori. Deve darlo pure il Vicario Generale, qualora in qualche atto sia Delegato dal Vescovo, perché la remozione dei Parroci, il diritto non l' ha inclusa nelle facoltà generali ed ordinarie del Vicario Generale, richiedendosi per essa un mandato speciale; e perciò riguardo alla remozione suddetta, il Vicario Generale è nelle stesse condizioni di qualunque altro Sacerdote. Se il Vescovo si servirà di un qualche Delegato, in tal caso la delegazione deve farsi in iscritto ed allegarsi agli atti, e ciò perchè costi nel processo.

In tale ufficio non potrà fare da Attuario un chierico e molto meno un laico, posto che il testo dice « adsistente aliquo Sacerdote ».

Se l' invito a rinunziare debba farsi verbalmente e non iscritto, da chi deve stabilirsi? dal Vescovo solamente? ovvero col consenso degli Esaminatori, e quindi inserito negli atti? — Il testo si esprime in un modo impersonale: « si videatur » e perciò potrebbe intendersi dell' una e dell' altra maniera.

Quantunque ciò non affetti la sostanza degli atti, pure è bene che se ne discuta insieme con gli Esaminatori, i quali all' uopo possono dar luce alla questione, ma dato che con gli Esaminatori si stabilisca di farsi in iscritto, possono emergere dopo delle ragioni, per modificare quanto si è stabilito. Or, non dicendo esplicitamente il testo, che richiedesi il loro consenso, crediamo che il Vescovo può da solo, stanti le gravi ragioni presentatesi, determinarsi; tuttavia conviene, potendosi, chiedere il loro consiglio almeno, anche perchè si rendano ragione di tutta la posizione.

Nell' invito fatto al Parroco di rinunciare, sia che venga fatto in iscritto, sia a voce, é necessario esprimere tre cose, cioè 1°) la causa; ossia il capo per cui il Parroco viene invitato a lasciare il beneficio, 2°) le ragioni per cui quel capo di remozione si applica al caso suo; 3°) che vi è stato il consenso de-

gli Esaminatori. Queste tre cose cadono in *substantiam processus*; e perciò, mancandone anche una, l' atto è invalido. Le prime due sono nell' interesse del Parroco, poichè è richiesto dal diritto di natura che egli sappia per quale motivo si decreta un grave provvedimento contro di lui, e se gli estremi della legge, come dicono i giuristi, esistono, perchè il provvedimento possa applicarsi; inoltre è necessario saperle affinchè abbia l' agio di difendersi qualora il Parroco creda ingiusto il provvedimento medesimo. La terza cosa è nell' interesse del Vescovo, a provare che il provvedimento non procede da lui solo, ma che é stato determinato dopo matura disposizione.

Se il motivo di remozione è un delitto occulto e l' invito a rinunziare vien fatto in iscritto, allora basta metterci una qualche ragione grave generale, e manifestare poi verbalmente le prove del delitto. In codesta manifestazione orale, il Vescovo adibirà uno dei due Esaminatori, che in tal caso farà da Attuario — Lo stesso modo di procedere potrà usare il Vescovo, quando, ancorchè non si tratti di delitto occulto, pure prevede che, esprimendone le ragioni in iscritto, ne verrà compromessa la causa. In simile caso non è necessario adibire come Attuario uno degli Esaminatori, bastando un Sacerdote di fiducia del Vescovo.

Nel manifestare le ragioni addotte a provare il motivo della remozione non é necessario che nell' invito scritto si scenda alle particolarità minuziose, essendo sufficiente che si esprimano nella loro sostanza, meno che qualcuna delle particolarità stesse, *refudatur in substantiam.* — Ad ogni modo é necessario tacere il nome di quelli che hanno fatto ricorso o abbiano dato qualche deposizione, quante volte essi ne abbiano chiesto il secreto, ed, ancorchè non lo abbiano chiesto, quante volte si preveda che abbiano a subire un qualche danno, ovvero delle persecuzioni, vessazioni e simili. Molto meno poi si manifestino in iscritto le relazioni e i documenti che producano nel popolo scandali, risse, querimonie; e nemmeno conviene manifestarli nell'invito orale, se anche da ciò si prevede sorgere cc-

tali inconvenienti. Questi, ai nostri giorni specialmente, sono facili a sorgere, molto più le querele legali presso i tribunali civili, laonde richiedesi per questa parte, molta prudenza e molta delicatezza.

Si domanda: L' avvocato del Parroco ha diritto di vedere tutti i documenti relativi? — Ha diritto di vederli, per poter fare la legitima e giusta difesa del suo protetto; ma ha l' obbligo in pari tempo di usare, sia presso del Parroco, come presso degli altri, le cautele suddette. Il Vescovo però, per le ragioni sopra esposte, può esigere da lui esplicito giuramento di secreto.

Tanto se l' invito sarà fatto in iscritto, quanto se sará fatto a voce, l' invito medesimo deve contenere il monitorio che si verrà al decreto di remozione, se fra lo spazio di dieci giorni il Parroco non darà la sua rinunzia, ovvero non mostrerá, con prove efficaci, false le ragioni addotte contro di lui. Codesta monizione non può tralasciarsi, essendo voluta dal testo in una maniera assoluta; e ciò serve al Parroco stesso per determinarsi, o ad acconsentire, o a difendersi.

Allo stesso modo che per gli altri processi, i dieci giorni cominciano a decorrere, non dalla data del decreto di invito, ma dal giorno in cui perviene al Parroco, meno che l' invito sia stato fatto a voce, perchè allora comincia a decorrere da quel giorno stesso.

Qui si chiede: Se, trattandosi di delitto occulto o di qualche altra causa che la prudenza vuole di tacere, l' invito sia stato fatto in iscritto, con esprimersi soltanto una causa generale, rimettendo ad esplicazione orale le intime ragioni, da qual giorno decorrono i dieci giorni fatali, da quello dell' invito scritto, ovvero da quello in cui sia fatta l'esplicazione verbale? — Noi crediamo dal giorno dell' esplicazione verbale. I fatali sono concessi dal diritto in favore della persona colpita da una sentenza, affinchè abbia l' agio di riflettere sulla sentenza medesima e determinarsi, o ad accoglierla, se non se ne crede le-

so, o a difendersi se se ne crede leso. Or a far ciò, é necessario che sia a cognizione di tutte le ragioni che abbiano motivato la sentenza medesima; questo é richiesto dal diritto di natura. Ciò posto, simile cognizione piena, se l'ha nella manifestazione orale e non nell'invito scritto; e quindi è da questo giorno che devono cominciare i fatali sudetti. Questa dottrina ha il fondamento nelle disposizioni della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari in data 11 giugno 1880 per i processi sommari nelle cause disciplinari e criminali dei chierici. Difatto, al n. XXXV dispone, che il giudice nel dare la sentenza detti la sola parte dispositiva con la sanzione canonica applicata all' imputato nel caso di condanna; e al n. XXXVI, che la sentenza sia notificata all' imputato. In seguito poi dispone al n. XXXVIII che l' imputato ha dieci giorni di tempo, per produrre l' appello, dalla notifica della sentenza. E ciò è giusto; perchè dalla sola dispositiva della sentenza, l'imputato, o il difensore, non possono avere piena cognizione dei motivi che hanno indotto a pronunziare quella tale sentenza, e quindi non è in condizione legitima, o di acquiescere, o di appellare.

Il Parroco, ricevuto l' invito a rinunziare, può chiedere una dilazione di tempo oltre ai dieci giorni, affine di avere maggiore agio, o a deliberare la sua rinunzia, ovvero a prepararsi per la difesa. La domanda la deve rivolgere al Vescovo, e deve farla in iscritto perchè sia allegata agli atti. Se l' invito è stato fatto verbalmente, puó chiedere anche a voce in quello stesso istante la dilazione, del che deve farsi menzione nel verbale. — Il Vescovo però, sia nell' uno che nell' altro caso, non può concedere da solo una tale dilazione, avendo bisogno del consenso dei due Esaminatori, la convocazione dei quali pertanto è necessaria. — Il testo dice che il Vescovo e gli Esaminatori possono concederla la dilazione « iusta de causa »; la qual cosa importa, che il Parroco deve motivare la sua domanda, perché discutendosi i motivi, se ne trovi la giustezza. — Fatta la discussione, la concessione o meno dovrà risultare da scrutinio segreto. — Potranno differire il tempo u-

tile ad altri dieci giorni ed anche a venti. Questi si potranno concedere, o tutti in una volta, se si crede del caso, oppure in due volte, qualora, concessine dieci, il Parroco chiegga una seconda dilazione. È da avvertire però che, se alla prima domanda di proroga si concede un secondo decendio, per concedere il terzo decendio, bisogna nuovamente il consenso degli Esaminatori. — Il secondo decendio comincia a decorrere, non dalla notizia della proroga, sibbene da quando spira il primo decendio; e così il terzo rispetto al secondo.

Il Vescovo e gli Esaminatori, nel discutere i motivi della proroga, devono pure attendere a che la proroga stessa non sia di detrimento; è questa una condizione esplicita messa nel testo; cosicchè, se si giudicherà produrre danno spirituale ai fedeli il differire, sarà negata la dilazione, salvo il caso che il Parroco versi veramente, attese le circostanze, nella impossibilità di deliberare, o di difendersi, nel qual caso il Vescovo conceda la proroga e pigli quei provvedimenti opportuni perchè danno ai fedeli non provenga.

Non fa bisogno di dire, che i decendii decorrono contro del Parroco, quante volte questi non sia impedito o fisicamente o moralmente, giusta il noto effato « tempus impedito non currit »

Può il Vescovo concedere una dilazione oltre ai trenta giorni? Ed ha bisogno per questo del consenso degli Esaminatori? — Qualora vi sia una causa grave e giusta, crediamo che il Vescovo la può concedere sempre col consenso degli Esaminatori, purché ciò non verta a detrimento delle anime. É bene però stare attenti ai tranelli che qualche volta possono succedere. Codesta dilazione poi, non dev' essere troppo lunga, ed il Vescovo potrà, quando sia nel caso, stabilire un ultimo termine improrogabile e perentorio.

Quando il Parroco acconsente a rinunziare in forza dell' invito fatto, la rinunzia la deve fare nelle mani del Vescovo, e può, secondo il testo, aggiungervi la condizione « purchè essa possa legitimamente accettarsi e sia accettata di fatto dall' Ordinario ». Simile condizione varrebbe a salvaguardare i possi-

bili diritti o del Parroco, o del Vescovo, o del beneficio stesso. Il Parroco può motivare la sua rinunzia, allegando una ragione diversa da quella indicata dal Vescovo e meno gravosa per il Parroco, purchè sia vera ed onesta, come p. es. secondo che dice il testo, « per essere ossequente ai desiderii dell'Ordinario » Oltre di questa ragione se ne possono dare altre, quali la salute, qualora soffra di un qualche non lieve incommodo; il declinare la responsabilità di coscienza, il bisogno, sia fisico, sia morale di riposo, e simili. Un tale motivo deve essere vero, cioè avere il suo fondamento, e deve essere pure onesto, cioè a dire, non dev' essere di gravame a qualcuno come sarebbe al Vescovo, ai parrocchiani, alla propria Chiesa, all' amministrazione della Chiesa stessa, al beneficio parrocchiale, o anche alla propria persona, e così via dicendo. Se il diritto concede poter addurre una ragione diversa, ciò lo permette per salvaguardare l' onore del Parroco; ma questi però è tenuto a salvaguardare l' onore e i diritti altrui.

Fatta la rinunzia ed accettata dal Vescovo, il beneficio o l' ufficio, è vacante dal giorno dell' accettazione e il Vescovo allora lo dichiarerà vacante da quel giorno stesso, secondo la procedura stabilita dal diritto, adducendo per motivo della vacanza, la rinunzia fatta ed accettata.

La provisione del beneficio resignato spetta al Papa, se è di collazione papale, ovvero viene a vacare nei mesi papali; al Vescovo se è di libera collazione, o a chi di diritto se la collazione spetta ad altri. Se il beneficio è di diritto patronato, il Vescovo ha l' obbligo di notificare officialmente la vacanza al patrono, affinchè questi passi alla presentazione del nuovo rettore.

Sorge qui la questione: può il Vescovo, esercitando la presente procedura, rimuovere un Parroco investito di un beneficio, la cui collazione spetta al Papa, ovvero ad altri che non sia il Vescovo ? — Il presente decreto non dice nulla su di questo, e parla di remozione di qualunque Parroco; se il legislatore avesse voluto fare una qualche distinzione o eccezione, l' avrebbe espresso. Per la qual cosa il Vescovo può ser-

virsi del suo diritto quando vi trova le ragioni volute dal presente decreto, ed applicare la procedura della remozione economica. Però siccome il decreto versa sulla remozione dal beneficio e non sulla collazione del beneficio vacato, la provvista di esso si intende doversi fare secondo il diritto esistente, sul quale la S. Sede nulla ha innovato. È perciò che abbiamo detto spettare la provisione del beneficio « servatis de iure servandis » a colui, cui spetta la collazione di esso.

CAPO V. — **Del decreto di remozione**

Qualora il parroco, entro il tempo utile assegnato, non presenta la sua rinunzia, ovvero non chiede una dilazione di tempo, che è da fare? — Se il Vescovo ha constatato che l'invito regolarmente fatto pervenne al parroco, e che non è stato per nulla legitimamente impedito a rispondere o a recarsi dal Vescovo, allora il testo dispone di procedere al decreto di remozione, osservate le regole che saranno per dirsi. La ragione è chiara, poichè, così facendo, il parroco ha implicitamente acconsentito a quanto gli si grava, e quindi anche alla sua remozione. Se poi l'invito non gli é pervenuto, allora il Vescovo é tenuto a ripeterlo; come pure, se, pervenuto l'invito, il parroco è stato legitimamente impedito, è tenuto a prorogargli il tempo utile a determinarsi. Sarebbe contro giustizia, il fare al contrario e perciò stesso nullo il provvedimento.

Ma, qualora si venga a conoscere che il parroco, ricevuto l'invito, e, pur non essendo impedito, non risponde, lasciando passare il tempo utile, può il Vescovo reiterare l'invito, ovvero prorogare ancora il tempo assegnato? — Quando non ridondi a detrimento delle anime, lo può; anzi, perchè si tratta di provvedimento che produce dei gravi effetti, crediamo che sia prudente il farlo, salvo sempre l'interesse delle anime. Non può però concedere il differimento a più di altri dieci o venti giorni come vien detto nel Can. 12, a meno che vi siano delle ra-

gioni gravi speciali per pigliare altra misura. Per tutto questo poi, richiedesi il consenso degli Esaminatori come è prescritto nello stesso Can. 12. Se il parroco non si farà vivo nemmeno al terzo invito regolarmente pervenutogli, ovvero dopo il secondo periodo dei venti giorni, non v'ha dubbio che il Vescovo potrà procedere senz'altro al decreto di remozione.

Entro il tempo utile assegnatogli, il parroco può oppugnare il motivo addottogli per essere rimosso. Deve però farlo in iscritto, e le prove che porta in contrario, a questo solo devono esse dirette, ad infermare cioè il suddetto motivo. Se tendono ad altro fine, non saranno accettate dal Vescovo, e gli si intimerà di mettersi in carreggiata, tanto più se fa ciò per tirare la cosa a lungo.

E se il parroco fosse impedito a scrivere, come p. e. se fosse infermo, o cieco, o avesse il braccio malato, che dovrebbe farsi? - Può servirsi di un procuratore Sacerdote accettato dall'Ordinario, come si prescrive nel Can. 18.

É in facoltà del parroco di presentare due o tre testimoni a provare una qualche ragione, o un qualche fatto che gli interessi e chiedere che vengano esaminati. Sta all'Ordinario poi, il quale procederà col consenso degli Esaminatori, giudicare sulla idoneità dei testi e sulla loro ammissione ed escussione anche parziale, qualora se ne giudichi necessario, ovvero anche sulla loro esclusione totale, se il motivo della rimozione è evidente e il loro esame fosse inutile, o fatto a posta per mettere intercapedini.

Può il parroco presentare più di tre testi? — L'ammetterne più di tre, sta pure al giudizio dell'Ordinario, sempre col consenso degli Esaminatori, come è stato detto di sopra per la loro ammissione o esclusione. Crediamo che il testo abbia detto « due o tre » ad indicare il minimo, e che non intenda limitarne assolutamente il numero. Però, lo stesso numero indicato dal legislatore insinua che non si vuole moltiplicità di testi; cosicchè crediamo che, se mai, non debba oltrepassare il doppio di quelli indicati dal testo. — Il criterio per ammettere od esclu-

dere i testi, è quello stesso indicato dal diritto e dai canonisti per le altre cause, giacchè vi militano le stesse ragioni.

Se le ragioni allegate dal parroco non soddisfino e si richiedano altre prove, il Vescovo, ascoltato il parere degli Esaminatori, dei quali qui non vuolsi il consenso, ma semplicemente il consiglio, può chiamarne altri, anche all'insaputa del parroco e può interrogare di presenza il parroco medesimo, se ve ne sia bisogno.

Si possono ammettere come testi in questo processo le donne? — Il testo non fa distinzione alcuna, e perciò a rigore di diritto, in genere non sono escluse. Tuttavia in ciò è da procedere con somma cautela, dovendosi nel caso, ed in mancanza di uomini, ammettersi quelle che dánno tutta la garanzia di essere fededegne, morali, serie e tali che possano mantenere il segreto. Abbiamo detto « in mancanza di uomini » perchè se ve ne sono di questi, e idonei, conviene meglio servirsi di loro anzichè delle donne.

Sono tenuti i testi al segreto? — Almeno durante il processo ne sono tenuti, ed anche dopo, quante volte si tratti di cose che convenga rimangano occulte in appresso.

Debbono i testi dare il giuramento, sia di dire la verità, sia di mantenere il segreto? — Debbono darlo secondo il diritto; si tratta di provvedimento grave e nell'interesse spirituale di tutta una parrocchia.

Nell'esaminare i testi, sia quelli chiamati di ufficio, sia quelli presentati dal parroco, deve escludersi qualunque forma di apparato giudiziario, e l'esame non deve mirare ad altro, che ad assicurare la verità. Non essendo questo un provvedimento dato in forma giudiziaria, ma economica, anche il processo e per ciò stesso l'esame dei testi assume il carattere economico. La deposizione dei testi è richiesta perché rimanga per mezzo di documenti formali confermato il motivo della remozione o perchè il parroco sia tutelato nel suo diritto di infermare il motivo addotto, quante volte esso sia illegitimo. Ha quindi solo per isco-

po di assicurare la verità dei fatti. È per la stessa ragione adunqu', che il testo esclude la riprova dei testimoni.

Il medesimo modo di procedere pertanto, deve tenersi col parroco quando questi viene chiamato.

Nel caso che il parroco intervenga e gli si siano manifestati insieme coi documenti anche i nomi dei ricorrenti o dei testi, egli può eccepire contro dei documenti non solo, ma bensì anche contro le persone, quante volte ha delle ragioni in contrario: il Vescovo ne terrà conto affinchè poi se ne discuta nell'adunanza con gli Esaminatori. Per conseguenza, se il parroco le presenta in iscritto, esse saranno allegate agli atti, se le presenta a voce, l'attuario le stenderà in iscritto.—Nel caso poi che al parroco non possa essere stato mandato l'invito a rinunziare e quindi ad esporre le sue ragioni in contrario giusta il Can. 9 ovvero per le ragioni previste nel Can. 11 non gli si sono potuti manifestare alcuni documenti o i nomi dei testi, allora sarà cura del Vescovo di adhibire tutti quei mezzi che crederà opportuni per rendersi piena contezza della verità dei fatti, del valore dei documenti, della fede dei testi, perchè si possa in seguito proferire un giudizio secondo giustizia. Sarà in facoltá sua di compire queste *diligenze*, come sono chiamate dai canonisti, sia direttamente, sia per mezzo di altre prudenti persone, e quindi discuterle nella seduta che terrà con gli Esaminatori.

All'effetto di impedire la rinunzia e la remozione è severamente proibito al parroco di sollevare il popolo, di promuovere sottoscrizioni in suo favore, di eccitare i parrocchiani, sia con discorsi, sia con iscritti e in generale di far qualunque altra cosa che impedisca il legitimo esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Se ciò facesse, il Vescovo lo punirà secondo il suo prudente giudizio ed in proporzione della colpa. Sottostà a simile pena il parroco, ancorchè faccia tutto ciò per mezzo di altri o di sotterfugio, rimanendo egli dietro le quinte, o si serva dei mezzi legali presso le autorità civili, tanto se direttamente quanto se indirettamente, sia per sè stesso, sia per mezzo di al-

tri; dippiù, quando, ancorché egli non ne sia stato causa efficace, può impedire e non impedisce.

Si chiede: in tal caso il parroco ovvero qualche altro, il quale metta simili impedimenti, incorre nella scomunica riservata *speciali modo* al Romano Pontefice, comminata al n. 6. nella Bolla *Apostolicae Sedis* di Pio IX contro coloro che impediscono sia direttamente che indirettamente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, tanto di foro interno quanto di foro esterno ?— Non v'ha dubbio che l'atto con cui il Vescovo rimuove un parroco dal suo ufficio o dal suo beneficio appartiene alla giurisdizione del Vescovo, come quello con cui provvede del suo rettore un beneficio curato vacante; e se, nel caso in cui siamo, il Vescovo non ha ancora emanato il decreto di remozione, tutti questi atti precedenti sono ordinati ad emanare o non emanare quello, ed appartengono quindi anch' essi alla sua giurisdizione. Impedire pertanto, o direttamente o indirettamente che il Vescovo compia simili atti, vale lo stesso che impedire l'esercizio della sua giurisdizione. Lo insinua pure il testo del presente decreto dicendo: « aliaque agere quae legitimum iurisditionis ecclesiasticae exercitium impedire possunt ». Non vi ha dubbio adunque che incorre nella suddetta scomunica.

Come va allora che il testo parla di altre pene e non accenna alla sopradetta scomunica ? Quale altra pena maggiore di essa ? — È noto a tutti che la scomunica maggiore è la più grande pena che infligga la Chiesa, come è noto pure che quanto più gravi sono le pene, tanto più sono di stretta interpretazione. Incorre pertanto la scomunica, colui che mette l'impedimento all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, allorchè l'atto giurisdizionale dell'Autorità ecclesiastica, viene ad essere di fatto impedito, cioè allorchè l' impedimento messo produce l'effetto; dimodochè chi ha messo l'impedimento e questo non produce il suo effetto, pecca certamente, ma non incorre nella cennata scomunica. Or, appunto è questo caso che prevede il nostro testo, e sono precisamente questi atti capaci di impedire poi nel fatto gli atti giurisdizionali del Vescovo che formano oggetto della pena sta-

bilita dal testo presente e che è lasciata al prudente arbitrio del Vescovo medesimo. Dallo stesso testo si ricava ciò, dicendo esso « quae.....impedire *possunt* » vale a dire che sono tali da poter produrre poi realmente l'impedimento di fatto.

Ad infliggere cotale pena il Vescovo non ha bisogno, nè del consenso, né del consiglio degli Esaminatori, disponendo il testo « iuxta prudens Ordinarii iudicium ».

Poichè si tratta di interessi delle anime e di cosa che deve risolversi in via aministrativa e non giudiziaria, non è data facoltà al parroco di adibire procuratore od avvocato, ma deve trattare la vertenza da per sé stesso, senza intervento di terzi a meno il caso che sia legitimamente impedito, poichè allora, come è naturale, potrá scegliere un Sacerdote che lo rappresenti e che sia accettato dal Vescovo. Simile procuratore non può essere un chierico, molto meno un laico, ma dev'essere un sacerdote; non può essere neppure uno degli Esaminatori attuali che giudicano sulla sua causa o di quelli immediatamente appresso che per mancanza dei primi debbono intervenire alla causa medesima, come, per le medesime ragioni, non possono essere quei parroci Consultori che saranno chiamati a rivedere gli atti nel caso di ricorso.

Il Vescovo, nel dichiarare la legitimità dell'impedimento nel parroco ad intervenire di presenza, deve avere il consenso o no degli Esaminatori? — A rigore non è prescritto; ma sarebbe bene chiedere almeno il loro consiglio. É bene però che tutto ciò consti negli atti.

Dopo essere compiti tutti quegli atti che si richiedono alla giusta difesa e garanzia del parroco, il Vescovo passerà a discutere con gli Esaminatori sulla emanazione, o meno, del decreto di remozione. Fatta la discussione si passerà al voto secreto, secondo che è stato stabilito nel Can. 6. Essendo che in simili discussioni e relative sentenze da determinarsi per voto secreto non interviene l' Attuario, farà da Attuario uno degli Esaminatori stessi, come è detto nel Can. 10 paragr. 3.

Nessuno dei tre deve dare il suo voto per la remozione se

non quando g'i costa certo che il motivo della stessa remozione denunziato al parroco esista di fatto e sia legitimo. Per la certezza basta quella morale. Simile certezza poi, riguarda due cose, la esistenza cioè del motivo e che questo sia legitimo. La esistenza del motivo, vale a dire che fino a quando se ne ha probabilità, non è lecito, nè giusto rimuovere dal possesso suo un paroco, secondo la regola che *in dubio melior est conditio possidentis*; che sia legitimo, si intende che appartenga ad uno di quei motivi canonici che sono enumerati nel presente decreto, poichè se fosse altro che non venga in essi compreso, il Vescovo può bensì procedere ad altra pena, non però alla remozione in parola; ché se poi si tratta di delitti contemplati dal diritto ed ai quali è annessa la privazione del beneficio, è evidente che potrà per questi procedere a norma del diritto medesimo.

Che deve fare il Vescovo, o qualcuno degli Esaminatori allorchè sa qualche cosa contro del parroco, ovvero a suo favore, e intanto non può parlare, cosicchè dal suo silenzio possa accadere che il parroco venga mantenuto nel suo ufficio con danno delle anime, oppure venga rimosso con danno di lui? Non è a parlare, si intende, di notizia avuta *ratione confessionis* che cade *sub sygillo*, poichè essa, si sa, bisogna considerarla come se non si avesse. Si tratta quindi di tutt'altro. La ragione per cui uno di essi tre non possa parlare sarebbe, o uno scandalo che si conseguirebbe, o danni materiali e morali ai terzi, o la manifestazione di persone di alto ufficio che ridonderebbero a danno di tutta la diocesi o di una cittá intera, *totius communitatis* come dicono i canonisti. In tal caso noi diciamo che il voto deve darsi secondo che costa dagli atti, principalmente se costa in modo pieno ed evidente, poichè anzitutto è da aver riguardo alla prova legale; ma se dagli atti non costa ad evidenza e se in base agli atti stessi il Vescovo o qualcuno degli esaminatori si é formato la coscienza del contrario, in tal caso può accedere la cognizione privata che uno possa avere e dare il voto secondo questa. In fatto delle prove e del

voto da dare bisogna tenere presente la dottrina dei canoni e dei canonisti riguardante i giudizî, essendo che qui militano le stesse ragioni. (Ved. Lega, *de iudiciis*, Vol. I, tit. V, de probatione, e Vol. IV, cap. II, de probationibus.)

Allorchè, dopo tutto ciò, si viene alla conchiusione (ottenuta, si intende, per votazione secreta insieme con gli esaminatori) di rimuovere il parroco, si passa ad emanare il decreto relativo di remozione. Questo dev' essere a nome del Vescovo solamente, non dovendoci entrare gli Esaminatori. La ragione vi è: giacchè, siccome il Vescovo solamente dà l' istituzione in un beneficio, così il Vescovo soltanto procede alla sua remozione. Il motivo da esporre per cui vien rimosso il parroco dev' essere quello generale del bene delle anime; non si esprimerá il motivo vero ed intimo, se non quando, a giudizio prudente del Vescovo, si crederá espediente e non sará per portare delle gravi conseguenze. Gravi conseguenze sarebbero per es. il perdere la fama il parroco sapendosi il vero motivo, il danno o l' infamia che ne verrebbe ai terzi, una grave iattura nei beni materiali, o al parroco o alla chiesa, e così via dicendo.

A fin di stabilire se sia espediente o no esprimere il motivo reale della remozione, non si richiede che il Vescovo domandi dagli Esaminatori il consiglio, molto meno poi il consenso: non è prescritto. Il Vescovo può determinarsi da sè stesso, secondo la sua prudenza. È bene però che, avendo trattato con gli Esaminatori tutta la causa, chieda il loro consiglio.

Nel decreto è obbligato il Vescovo ad esprimere tre cose: di avere invitato il Parroco a rinunziare, che il Parroco ha presentato le ragioni a favor suo, che è stato chiesto ed ottenuto il voto degli Esaminatori. Il Vescovo non può esimersi dal far menzione di queste tre cose nel decreto. — Ma se le tralasciasse, sarebbe valido il decreto o nullo? — Per sè il decreto sarebbe valido, sia perchè non sono inculcate sotto pena di nullità, sia perchè la menzione di queste tre cose, a ri-

gore parlando, non affetta la sostanza del processo, mentre la affettano i tre atti medesimi. Tale menzione è semplicemente precettiva. Tuttavia, se si omettesse di menzionarle, appunto perchè al Parroco non verrebbe a constare della regolarità della procedura, il Parroco ne potrebbe impugnare la validità, la quale verrebbe poi subito a confermarsi con la produzione degli atti. È necessario quindi farne menzione, non solo per osservare la procedura in una parte precettiva, ma benanco per evitare lungaggini.

Il decreto deve comunicarsi al Parroco; non deve però pubblicarsi e quindi dichiararsi la vacanza del beneficio, se non quando è spirato il termine utile ad interporre il ricorso.

Qualora poi dalla votazione secreta risulti che non é da procedere alla remozione del Parroco, e per conseguenza non si viene ad emanarne il decreto, il Vescovo nondimeno darà cognizione al Parroco che è stato fatto simile processo a carico suo, e vi aggiungerà quegli avvertimenti, quei salutari consigli ed anco quei precetti che crederà necessari ed opportuni. Non ha obbligo di fare simile comunicazione in iscritto; può farla anche oralmente soltanto, come orali possono essere pure gli avvertimenti, i consigli, i precetti. Ciò dipenderà dalle circostanze e dalla importanza del processo medesimo. Non ha obbligo neppure di chiedere per questo il consiglio degli Esaminatori, sia sulla convenienza o meno di far la comunicazione e gli avvertimenti in iscritto, sia sull' entitá degli avvertimenti o precetti; sará sempre bene però chiedernelo.

Il testo aggiunge che delle suddette monizioni o dei consigli, o precetti che si siano dati al Parroco, si tenga massimo conto per il caso in cui si avesse a trattare una seconda volta della sua remozione. Da ciò siegue che ne debba restare un documento, e che convenga allegarlo agli atti del processo.

Si chiede: Qualora si avesse a trattare una seconda volta della remozione del Parroco, si deve tener conto di simili monizioni e precetti nel caso che il motivo della remozione sia lo stesso del processo precedente, ovvero pure in un caso di

motivo diverso? — Propriamente lo si deve, allorchè il secondo processo ha per base lo stesso motivo del primo, meno il caso che i due motivi, per quanto diversi nella loro categoria, pure abbiano dei punti di contatto e diano luogo alle medesime ragioni. Se poi sono affatto dissimili, allora il secondo processo non ha che fare col primo.

CAPO VI. — **Della revisione degli atti**

Dato il decreto di remozione, se il Parroco si sente gravato ingiustamente, ha il diritto a ricorrere. Il ricorso si ha da fare al medesimo Vescovo, il quale costituirà un nuovo Consiglio formato da Lui e da due Parroci Consultori, secondo che viene prescritto al parag. 2. can. 3. Non si dá altra autoritá superiore a cui ricorrere. I due Consultori saranno scelti allo stesso modo che gli Esaminatori, cioè a dire i due anziani per elezione e impediti questi, gli altri susseguenti col medesimo ordine.

Il tempo utile per il ricorso è il solito periodo di dieci giorni, da computarsi da quello della comunicazione del decreto. Il ricorso deve essere presentato in iscritto, e contenere le ragioni che lo motivano, non che le prove relative. La ragione è chiara, poiché deve annettersi agli atti e il nuovo Consiglio deve esaminarlo, perchè dia il suo giudizio corrispondente. Trascorsi i dieci giorni senza che il Parroco abbia presentato alcun ricorso, il decreto passa in cosa giudicata, ed il Vescovo può pubblicarlo e dichiarare vacante il beneficio; a meno che il Parroco provi legitimamente che ne sia stato impedito da forza maggiore. Il giudicare sulla legitimità delle prove che asseriscono l' impedimento a ricorrere oltre il decendio utile e quindi l' accogliere o meno simile ricorso, appartiene al Consiglio formato dal Vescovo e dagli Esaminatori, dei quali si richiede il consenso, e per conseguenza ne sarà presa la determinazione a voti segreti. Qualora il Parroco presenti il suo ricorso entro i dieci giorni, non fa bisogno di darne comunica-

zione agli Esaminatori, i quali non vi hanno più attribuzione.

Se il Consiglio del Vescovo con gli Esaminatori non farà buone le ragioni di forza maggiore e rigetterá pertanto il ricorso, nel caso che il Parroco si crederà leso per questa determinazione, potrà egli ricorrere al Consiglio dei Parroci Consultori ? — Non potrà. Poichè il Consiglio dei Consultori non é chiamato a giudicar su di questo: si dirà in seguito a che cosa sia chiamato. Dippiù, i Consultori non sono una Commissione permanente, ma chiamati dal Vescovo a costituire il Consiglio quando è richiesto dal diritto e la loro attribuzione comincia dal momento della chiamata del Vescovo ed in conseguenza dell' ammissione del ricorso. Or, essendo chiamati gli Esaminatori a giudicare sul ricorso, se convenga ammetterlo o no, e deciso che non si ammette, i Consultori ancora non possono fare uso di attribuzione che non possono esplicare. — Ma dunque il Parroco sarà in tal caso destituito di difesa ?— Noi crediamo che, essendo legitimo il diritto della propria difesa, potrá iterare l' istanza al medesimo Vescovo, il quale piglierà la sua nuova decisione col consenso degli Esaminatori; e, se questa decisione confermerà la prima, non si dà altro ricorso che alla S. Congregazione Concistoriale.

Interposto il ricorso, il Parroco ha altri dieci giorni utili, da computarsi dalla data del ricorso stesso per produrre nuovi argomenti e documenti in suo favore. Per tale discussione si osserveranno le medesime regole che sono stabilite per la discussione davanti agli Esaminatori, salva la disposizione del paragr. 4 del can. 24, che cioè il Parroco non potrà addurre nuovi testi.

— I Parroci Consultori formano insieme col Vescovo un Consiglio di seconda istanza. Però la facoltà dei Consultori é limitata soltanto a giudicare su due cose: 1.° Se nella procedura espletata dagli Esaminatori vi sia o no vizio nella forma, che affetti la sostanza della procedura medesima; 2.° se il motivo addotto per la remozione sia o no destituito di fondamento. A questo solo sono chiamati e non ad altro. E per con-

seguenza, a questo fine, debbono esaminare tutto l' andamento del processo, non che le ragioni addotte e i documenti allegati, sia pro che contro. Siegue quindi naturalmente che possono cercare e richiedere nuovi argomenti e documenti se li credono necessari e discuterli, come pure chiamare ed interrogare nuovi testi se ve ne sia bisogno. Il Parroco tuttavia, se può addurre nuovi documenti e nuove ragioni, non così può addurre nuovi testi o chiedere altra dilazione di tempo per la sua difesa. La ragione del primo, sta nel pericolo che vi potrà essere di subornazione; la ragione del secondo sarebbe il pericolo che ne verrebbe al bene delle anime col troppo procrastinare il provvedimento.

La decisione che piglieranno i Consultori insieme col Vescovo, sia sulla forma sostanziale della procedura, sia sulla verità del motivo di remozione, dovrà essere presa a voti segreti, e verrà determinata dalla maggioranza dei voti.

Espletato l' esame dei Consultori e presa la decisione a voti segreti insieme col Vescovo, se la procedura è stata regolare e il motivo di remozione si sostiene in diritto e in fatto, si fará il verbale di conferma della sentenza data dal Consiglio degli Esaminatori, ed il Vescovo quindi emanerà il nuovo decreto di remozione che conferma il primo, e, notificatolo al Parroco, lo pubblicherà, dichiarando vacante il beneficio.

Se poi il Consiglio dei Consultori troverà irregolare la procedura, in ciò che riguarda la sostanza, non che infondato il motivo di remozione, ovvero soltanto deficiente il motivo, pur essendo regolare la procedura, il Vescovo com' è chiaro, non potrà rimuovere il Parroco; potrà però, secondo la sua prudenza e secondo il bisogno, fare le ammonizioni che crede opportune e benanco quei precetti che reputa necessari.

— Ma se il Consiglio dei Consultori troverà fondato il motivo di remozione e la procedura viziata nella forma che affetta la sostanza, che fare, essendo in tal caso nullo ed irrito il processo, secondo il testo del decreto, cap. II. can. 2, paragr. 2 ? Il decreto emanato dal Vescovo, col Consiglio degli Esaminatori

non può essere confermato dal Consiglio dei Consultori perchè nullo; sanare il processo non possono, né i Consultori nè il Vescovo stesso, giacchè il decreto presente, parlando di invalidità non parla di sanazione e non dá queste attribuzioni, nè al Vescovo né ai Consultori; rifare il processo il Consiglio dei Consultori non lo può nemmeno, poichè esso non ha altra attribuzione che quella di rivedere gli atti allo scopo di accertare solamente due cose, *de duobus tantum videre debent*, cioè a dire, se vi ha vizio nella forma in quanto alla sostanza e se è vero e fondato il motivo. Che fare adunque? Noi crediamo che, stante la verità del motivo di remozione e quindi atteso l'interesse delle anime, la cosa non può lasciarsi lì; e perciò crediamo che il processo debba rimandarsi al Consiglio degli Esaminatori perchè si rifaccia da capo. E crediamo pure che debbano essere gli stessi Esaminatori che hanno svolto quel processo, perchè essendo stato nulli gli atti loro, conservano ancora come Esaminatori, per il loro ordine di elezione il diritto su quella causa; per altro il testo non oppone nessuna sanzione per simile caso. Dovendosi per il già detto rifare il processo, non fa bisogno di intimare nuovamente al Parroco, l'intima di rinunciare: basta cominciare d'appresso. Il decreto però di remozione, emanato in conseguenza del nuovo giudizio degli Esaminatori, deve intimarsi nuovamente al Parroco, per la ragione che il primo è stato nullo ed il secondo deve per conseguenza far menzione della nullità del primo. Il Parroco avrà pertanto il tempo utile dei dieci giorni per accettare il decreto o per appellarsi al Consiglio dei Consultori, per la revisione degli atti.

— Dalla sentenza del Consiglio dei Consultori non si dá altro ricorso. Ma è proibito al Parroco di ricorrere alla S. Sede? — Questo non é proibito, e se il testo dice che non si dà altro ricorso, intende come è chiaro, ad altro Ordine inferiore alla S. Sede, dappoichè a questa è sempre libero il ricorrere. In tal caso non si ricorrerà alla S. Rota perché non si tratta di giudizio formale ma di provvedimento disciplinare.

Si ha l'adito quindi alla S. Congregazione Concistoriale, essendo stato emanato da questa il decreto presente.

CAPO VII. — **Della provvista del Parroco rimosso**

Al Parroco che ha rinunziato o che é stato rimosso, il Vescovo deve far di tutto per provvederlo di una nuova posizione, il che farà, o trasferendolo in un' altra parrocchia o dandogli un altro ufficio ecclesiastico, ovvero assegnandogli una qualche pensione, e ciò secondo il caso e le circostanze, vale a dire, avuto riguardo alla entità del motivo, alle qualità della persona, ai bisogni della diocesi, e a tutt' altre ragioni di diritto e di fatto.

Sul genere del provvedimento il Vescovo è tenuto a domandare il consiglio degli Esaminatori se la causa si è formata lì, altrimenti dei Consultori se il processo è giunto sino a loro. Se la causa è pervenuta soltanto sino agli Esaminatori, basta il Consiglio di questi, e non si richiede quello dei Consultori; come viceversa, se é pervenuta sino ai Consultori è sufficiente il consiglio di costoro e non richiedesi quello degli Esaminatori.

Perchè il Vescovo possa assegnargli un' altra parrocchia da reggere, dev' essere degno ed idoneo a ciò, altrimenti, com' è naturale, si ripeterebbero i medesimi inconvenienti. Se non sarà trovato idoneo o degno, provvederà altrimenti. Sarà nella prudenza del Vescovo, in base anche all' equità, l' assegnargli una parrocchia di condizione uguale o inferiore, o anche superiore, pesate tutte le circostanze.

Il paragr. 2 del Can. 27 dice che se si tratta di provvedere di pensione il Parroco rimosso, essa non deve assegnarla se non a norma del diritto. Cenniamo noi qui soltanto quello che si riferisce alla nostra materia.

Per pensione nel diritto canonico si intende il diritto di percepire una determinata porzione di frutti su di un altro beneficio, per concessione della legittima autorità, intervenendo una

giusta causa. A rigore non costituisce un titolo di beneficio; ma, siccome viene formata da frutti di beni ecclesiastici, per certi rispetti viene considerato quale beneficio e ad esso equiparato. — La pensione può essere temporanea e perpetua. La prima è quella che viene concessa finchè dura il beneficiato che possiede il beneficio su cui è imposta la pensione. La seconda è quella che viene concessa finché dura la persona a cui è concessa la pensione stessa, e che per conseguenza, se il beneficio passa a diversi beneficiati, devesi corrispondere successivamente da tutti costoro. La prima quindi ha il carattere di onere personale che grava sul beneficiato; la seconda ha piuttosto carattere di onere reale che grava sul beneficio. — Nessun dubbio che il Romano Pontefice può concedere tanto le temporanee quanto le perpetue, avendo egli plenaria facoltá di disporre dei beni ecclesiastici. In quanto agli altri aventi diritto di conferire benefici, é certo che non possono concedere pensioni perpetue, poichè essendo oneri reali ne sono proibiti dal tit. XII, lib. III. «*ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur.*» Per comune sentenza dei Dottori, possono concedere quelle temporanee, fondate sul cap. 21 de Praeb., lib. III., tit. 5, in cui espressamente viene riprovata la pensione perpetua e tollerata quella temporanea concessa già dall' Ordinario. Tuttavia il Concilio di Trento, Sess. 24, c. 13 de Ref., aveva proibito di imporne anche temporanee sulle Mense Vescovili che avessero un reddito inferiore a mille ducati, e i benefici parrocchiali col reddito inferiore a cento. Però, prima Innocenzo XII col suo decreto dell' 11 novembre 1692, pubblicato per mezzo della Dataria, poi Benedetto XIII con la sua Costituzione *Quanta*, del 6 settembre 1724 estesero la proibizione per le Mense Vescovili e per i benefici parrocchiali anche di diritto patronato laicale, che superassero il reddito sopracennato, e ordinarono di non accettare per tali beneficii nessuna resignazione con riserva di pensione a favore di chicchessia e per nessun titolo, fosse pure quello degli alimenti.

—Ciò posto sorge qui la questione: In forza del presente de-

creto, é stata data facoltà al Vescovo di concedere la pensione, almeno temporanea, al parroco rimosso? — Crediamo che no. Il testo difatti si esprime in una forma proibitiva, allorché non venga osservato quanto è prescritto dal diritto. Or la cosa principale che il diritto dispone, è che sui benefici parrocchiali non si impongano pensioni per qualunque titolo, senza autorità del Romano Pontefice «*si agatur de pensione, hanc Ordinarius ne assignet nisi servatis de iure servandis.* » Ha dunque bisogno della facoltà della S. Sede, tanto se vuole assegnare una pensione perpetua, quanto se temporanea. — L' altra cosa prescritta dal diritto si è che la pensione non deve oltrepassare la terza parte dei frutti del beneficio.

Nel provvedere il parroco, sia di un altro beneficio parrocchiale o di un ufficio ecclesiastico, ovvero della pensione, è chiaro che merita un favore maggiore colui che invitato a rinunciare acconsente, a preferenza di colui che non lascia il beneficio se non in forza del decreto di remozione. Favore si intende, sia dandogli un beneficio od ufficio più pinque, ovvero più importante per popolazione, dignità, ecc. sia aumentando la quantità della pensione, sempre purchè non oltrepassi la terza parte del beneficio come si è detto; sia in altro modo, secondo il prudente giudizio del Vescovo e del Consiglio degli Esaminatori.

Il suddetto provvedimento, cioè a dire come, quanto e quale, il Vescovo può riservarlo di trattare dopo espletata la causa; ed in tal caso bisogna metterlo in atto il più presto possibile. Ma può proporlo ed indicarlo nello stesso decreto di remozione; ovvero anche allorchè gli manda l' intima di rinunziare, sia nello stesso invito di rinunzia, sia con lettere separate durante il corso della causa. Ad ogni modo é da tener presente, che l' affare del provvedimento non devesi confondere col processo, e non deve in nessun modo impedire il processo stesso o mettervi rèmora; la provvista futura è parte conseguente del processo, non già parte determinante, sicché, se il bene delle anime lo richiede, il processo avrà il suo corso, non

ostante che le modalità della provvista non si siano ancora conchiuse.

Il parroco che ha rinunciato, o è stato rimosso, deve al più presto lasciare libera la canonica e consegnare all' Economo stabilito dal Vescovo tutto quanto riguarda la gestione spirituale e temporale della parrocchia. Il Vescovo potrà prefiggere a ciò un tempo utile, che per giusta causa può prorogare. Che se però il parroco trae a lungo la cosa senza ragionevole motivo, il Vescovo assegnerà un tempo utile perentorio, trascorso il quale senza legittima giustificazione, potrà ricorrere anche alle pene ecclesiastiche.

Un parroco che, non ottemperando al decreto di remozione, continua, dopo elasso il termine perentorio, a tenere il beneficio e godersene i frutti ed esercitarne gli uffici ecclesiastici, incorre scomunica? — In tal caso, salvo che abbia interposto legitimo ricorso alla S. Sede, non avendo più diritto al beneficio parrocchiale che ha tenuto, è da considerarsi come usurpatore, e quindi incorre la censura num. XI, fra le scomuniche *speciali modo* riservate al Romano Pontefice con la Bolla *Apostolicae Sedis* e quella del num. XIX fra le *simpliciter* riservate con la stessa Bolla.

Al parroco rimosso che si trova infermo, il Vescovo concederà l' uso, anche esclusivo se fa bisogno, della canonica, sino a che commodamente non possa trasferirsi altrove; e intanto al nuovo rettore si procurerà per quel tempo un' altra abitazione. Per dar luogo a questa concessione è chiaro che la malattia non dev' essere una qualunque, ma quella che impedisca il trasferimento; giacchè vi sono tante malattie che non recano nessun incommodo per il trasferimento da una casa all'altra, e in tal caso non vi sarebbe ragione sufficiente per rimanere nella canonica.

CAPO VIII.

Di coloro che sottostanno alla presente legge.

Le norme del presente decreto si applicano a coloro che amministrano una parrocchia con nome e diritto proprio, non che con diritto perpetuo, qualunque sia il titolo con cui siano stati immessi nel beneficio o nell'ufficio, qualunque sia il nome con cui vengano appellati: vi sottostanno quindi, tutti coloro i quali reggono la parrocchia *iure proprio et perpetuo*. Non importa che alcune volte il nome non esprima con precisione quel doppio carattere di proprietà, come p. e. i Vicari perpetui, i *desservants* come sono chiamati in Francia, gli Arcipreti, e simili; purchè di fatto gli investiti godano di quel duplice diritto, sono considerati quali parroci veri ed inamovibili. Cosicchè per essere rimossi in linea amministrativa od economica è necessario applicare appuntino (*adamussim*) il presente processo, sotto pena di nullità. Per tutti gli altri che amministrano una parrocchia, non in nome proprio nè perpetuamente, non han luogo le norme del presente decreto, per la ragione che non sono di loro natura inamovibili, ancorchè vengano appellati col nome di Parroci; sicchè, stante una giusta causa, possono essere rimossi con semplice provvedimento del Vescovo. Tali sono i Vicarî ad tempus, i Coadiutori parrocchiali, i Vicarii Foranei che hanno l'amministrazione in divinis con carattere di amovibilitá, i semplici Cappellani Curati, o Sacramentali, gli Economi spirituali o temporali messi a reggere temporaneamente la parrocchia sia per l'infermità del parroco, sia per la vacanza del beneficio, sia per altro motivo; e simili.

— Se ad un Canonicato o ad un altro beneficio è annessa perpetuamente la cura delle anime, l'investito soggiace al presente decreto? — Vi soggiace; poichè il Canonico o il Beneficiato in tal caso ha la cura delle anime *iure proprio et perpetuo*. Non così se la cura fosse annessa temporaneamente, ovvero in

modo accidentale e separabile, giacchè allora essa cura avrebbe il carattere di amovibilità, pur restando integro il beneficio. Per ciò stesso nel primo caso, rimosso il beneficiato o il Canonico dalla cura delle anime, *eo ipso* viene rimosso dal beneficio; mentre nel secondo caso, privato l'investito dalla cura delle anime, prosiegue a possedere il beneficio.

—Un Vescovo che, prima di emanarsi il presente decreto, avesse con l'autorizzazione della S. Sede conferito un beneficio parrocchiale di vero nome e titolo con la clausola «*ad beneplacitum Nostrum*», ha di bisogno di usare il presente processo per rimuoverlo, allorchè il parroco avesse ad incorrere in uno dei motivi che danno luogo alla remozione? — Crediamo che sì. Giacchè, anche non emanato questo decreto che stabilisce la procedura per la remozione, il Vescovo avrebbe dovuto istruire un processo per quanto breve e sommario, dovendo constare dei motivi e delle prove del provvedimento. Or, il Papa non ha fatto altro che determinare e precisare le modalità di simile processo. Quindi siamo di avviso che, date le nuove disposizioni, il Vescovo non può dispensarsene.

Deve applicarsi la presente procedura ai beneficî curati manuali, e a quelli di diritto patronato? — I beneficii manuali impropriamente sono chiamati beneficî, poichè uno dei caratteri del beneficio si è non solo la perpetuità obbiettiva ma anche quella subbiettiva. Per conseguenza, se richiedesi una giusta causa (meno per i beneficî manuali regolari, dappoichè la volontà dei Religiosi sta nelle mani dei Superiori), non richiedesi però l'applicazione precisa e formale di questa nuova procedura, mancando in essi quel carattere di perpetuità che si richiede, ed essendo della loro natura l'amovibilità degli investiti. — Quanto poi ai beneficî curati di diritto patronato, se essi godono di quel doppio carattere per cui gli investiti amministrano con diritto proprio e perpetuo e sono perciò parroci di vero nome in senso stretto, devesi allora far uso della nuova procedura. Il carattere o privilegio di diritto patronato, sia ecclesiastico che laicale o misto, non immuta la na-

tura del beneficio, ma solo limita la facoltà del collatore in quanto alla scel a del soggetto. È necessario adunque usare il presente processo; e, quando il soggetto è rimosso, il collatore darà partecipazione formale al patrono o ai patroni, perchè ne presentino un altro. Se poi il beneficio curato di diritto patronato non é un beneficio nel senso stretto, allora, siccome abbiamo detto, essendo di sua natura tale che chi lo possiede sia amovibile, basta una causa giusta e grave, provata sommariamente, perchè questi venga rimosso.

Dopo questo decreto che provvede alla rimozione economica dei parroci, può il Vescovo conferire un beneficio parrocchiale con la clausola « *ad nitum Nostrum*» ovvero «*ad beneplacitum Nostrum ?*» — Se si tratta di beneficî parrocchiali in senso stretto, non può; poiché il Romano Pontefice col presente decreto non ha inteso derogare per sè alla perpetuità del beneficio, ma solo stabilire le cause ed il modo con cui un parroco ne possa essere privato. Nè il Vescovo può procedere a rimuovere un parroco di vero nome per motivi diversi da quelli contemplati nel presente decreto, mentre lo può per quegli uffici o beneficî curati che costituiscono beneficî nel senso proprio e Parroci di vero nome; e ciò per le ragioni addotte.

Il presente processo non è da applicarsi allorché il parroco viene tradotto dinanzi ai tribunali, tanto ecclesiastici che civili come reo di un qualche delitto, mentre ancora pende il giudizio; ma bisogna aspettarne l' esito. Sicchè, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, si procederà, o alla sua restituzione o alla remozione economica, ovvero alla canonica destituzione, secondo che esigerà la giustizia o suggeriranno le circostanze. Intanto, se il parroco è stato accusato di delitto che porta seco l' infamia di fatto, può il Vescovo, secondo le circostanze, (nè si richiede consenso o consiglio degli Esaminatori) durante il processo proibirgli la cura delle anime ed anche l'amministrazione dei beni temporali del beneficio, e darle ad esercitare al Vicario o al Coadiutore o ad un altro Sacerdote

a scelta dello stesso Vescovo, assegnandogli una congrua porzione dei frutti del beneficio.

Finalmente il decreto, al can. 32 ed ultimo parla delle attribuzioni del Vicario Generale nella presente procedura. — Nel diritto canonico, sotto nome di Ordinario viene non solo il Vescovo ma bensì il Vicario Generale. Or, siccome nel decreto presente non si nomina mai il Vescovo ma invece l' Ordinario, nell' ultimo canone dichiara esplicitamente il Romano Pontefice che non intende per tale procedura dargli attribuzione alcuna se non ne ha uno speciale mandato dal Vescovo. Sarebbero quindi nulli gli atti emanati da lui senza tale autorizzazione; la quale, come è naturale, dev'essere in iscritto perchè venga allegata agli atti del processo.

Ma l' Amministratore Apostolico e il Vicario Capitolare, che vengono pure sotto il nome di Ordinario, possono procedere *iure proprio* a simile remozione ? — L' Amministratore Apostolico generalmente parlando deve stare alle istruzioni ricevute. Nel caso nostro, se non ne ha avuto esplicita limitazione, lo può, appunto perchè egli amministra la Diocesi a nome della S. Sede e con attribuzioni generali — Quanto al Vicario Capitolare, è certo che egli può compire tutti gli atti che sono di ordinaria amministrazione, sia di giurisdizione volontaria come contenziosa, riservando il resto al futuro Vescovo. Or, da che il Vicario Capitolare non può conferire benefi i, parrebbe che non ne potesse privare coloro che li possiedono. Però, secondo la sentenza comune dei Dottori, la collazione di un beneficio, essendo un atto di liberalità, non viene compreso tra quelli che sono di ordinaria amministrazione, e quindi deve riservarlo al Vescovo futuro. Non così la privazione dal beneficio nei casi contemplati dal diritto. La giustizia, l' ordine pubblico, l' interesse delle anime, il riparare od evitare gli scandali e simili, sono tutte ragioni impellenti perchè il Vicario Capitolare metta subito la sua mano sapiente e prudente. Simili casi pertanto, entrano nell' ambito dell' ordinaria amministrazione; e, come quindi può istituire in base al diritto un

processo criminale per privare un beneficiato dal suo beneficio, cosí in base a questo nuovo diritto può istituire il processo per la remozione economíca di un parroco, ciò richiedendolo l' interesse delle anime. D' altronde il decreto nel citato can. 32 nel dichiarare che nel nome di Ordinario non intende includervi il Vicario Generale, se avesse voluto escludere anche il Vicario Capitolare, lo avrebbe espresso. Avvenuta però la remozione, non può conferire il beneficio vacante senza autorizzazione della S. Sede, a meno che il beneficio sia di diritto patronato, trattandosi in tal caso non di un atto di liberalitá ma bensì di giustizia. — Nelle stesse condizioni sono coloro che, senza essere consacrati Vescovi, hanno giurisdizione quasi episcopale ed ordinaria in territorio separato.

Ed il Vescovo Coadiutore può procedere a dare simile provvedimento ? — Il Vescovo Coadiutore per diritto comune può fare soltanto tutto ciò in cui è impotente il Vescovo. Or, se la condizione del Vescovo è tale da essere inabile a un tal processo, a rigore di diritto può istituire il presente processo. Tuttavia, siccome alcune volte può sorgere il dubbio sulla impotenza o meno del Vescovo, é bene che il Coadiutore si munisca del mandato speciale del Vescovo e della S. Sede.

— Il Vescovo puó dare il mandato speciale ad un altro che non sia il suo Vicario Generale ? Può il Vicario Capitolare dare simile mandato speciale ad un altro Sacerdote ? E così, può un Ordinario che non ha Vicario Generale, delegare la suddetta facoltà ad un altro ? — Il testo non dice nulla. Per conseguenza vale la dottrina comune, che chi ha giurisdizione ordinaria, può delegare; la qual cosa nel caso nostro viene insinuata dallo stesso can. 32, dove, escludendo per la presente procedura dalle attribuzioni comuni di Ordinario il Vicario Generale, dice che solo può istruire un tal processo quando ne abbia un mandato speciale, nè stabilisce che il Vescovo possa dar la delegazione soltanto a lui e non ad altri.

Terminate le norme della nuova procedura, il Romano Pon-

tefice passa ad alcune disposizioni transitorie. Cioé che i Vescovi vengano subito alla elezione di alcuni parroci consultori. Quanto agli Esaminatori, se ve ne siano tanto eletti nel Sinodo quanto fuori Sinodo, che, dietro consiglio del Capitolo Cattedrale, o li confermino (da durare per cinque anni a cominciare da quel tempo) ovvero li eleggano tutti di nuovo. Nel caso che non ve ne fossero, che passino alla loro regolare elezione.

FINE

INDICE

S. Congregatio Consistorialis — DECRETUM . . . PAG. 3
CAPO I. — *Motivi che danno luogo alla remozione economica* . . . . . » 23
» II. — *Del modo di procedere in generale* . » 50
» III. — *Le persone necessarie per decretare* ivi
» IV. — *Dell' invito a rinunziare.* . . . . . » 65
» V. — *Del decreto di remozione.* . . . . » 74
» VI. — *Della revisione degli atti* . . . . » 83
» VII. — *Della provvista del parroco rimosso* » 87
» VIII. — *Di coloro che sottostanno alla presente legge* . . . . . » 91

BIBLIOTECA ISTITUTO INTERN. DI TORINO Crocetta
UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY